

Le offerte dovranno essere redatte secondo quanto previsto dalla normativa sopracitata.

Gli incanti saranno tenuti col metodo delle offerte segrete con il criterio del massimo ribasso.

In applicazione degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 del 25/03/2003, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, non e' prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale bensì la verifica delle stesse in applicazione dell'art. 30 della direttiva CEE 93/37.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento e l'aggiudicazione e' definitiva ad unico incanto.

I bandi integrali, contenenti le modalita' di effettuazione delle due gare, potranno essere ritirati presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via M. Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle h. 8,00 alle h. 18,00 oppure potranno essere richiesti al Servizio Contratti mediante lettera o fax (011/8612163).

Non si effettua servizio trasmissione fax.

I bandi integrali sono disponibili sul sito Internet all'indirizzo:

<http://www.provincia.torino.it/servizi/appalti/>

Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Provincia di Torino - C.so Lanza 75 - Torino - Servizio Programmazione Viabilità (tel. 011/8613080/3035/3043 per il bando n. 1; e alla Provincia di Torino - Via Bertola 34 - Torino, Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Edilizia Scolastica (011/8615041/5096) per il bando n. 2

Torino, li' 9 gennaio /2006

Il Dirigente del Servizio Contratti  
Domenica Vivenza

TRM Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. - Torino

**Avviso di postinformazione - attività esecutive di supporto tecnico-amministrativo allo studio di impatto ambientale in corso di redazione da parte di TRM S.p.A., relativo all'intervento di realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani della Zona Sud della Provincia di Torino**

Numero di candidature ricevute: 11.

Aggiudicatario: raggruppamento temporaneo Erm Italia Srl (capogruppo) Via San Gregorio, 38 20124 Milano - Studio Gerundo Associato (mandante) Via Cagnola, 25 24047 Treviglio (BG) per le ragioni indicate nella propria determinazione di aggiudicazione definitiva n. 8 del 16/12/2005.

Importo corrispettivo: euro 95.000,00 oltre iva

Responsabile unico del procedimento: ing. Giusi Di Bartolo

L'Amministratore Delegato  
Bruno Torresin

TRM Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. - Torino

**Avviso di postinformazione - attività di esecuzione, completamento e aggiornamento degli elaborati tecnici integrativi di project control management, planning, cost control e contract administration redatti da TRM S.p.A., relativi all'intervento di realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani della Zona Sud della Provincia di Torino**

Numero di candidature ricevute: 3.

Aggiudicatario: società PCS Project Control Service srl Via I. Rosellini, 26 - 20124 Milano per le ragioni indicate nella propria determinazione di aggiudicazione definitiva n. 10 del 19/12/2005.

Importo corrispettivo: euro 73.000,00 oltre iva

Responsabile unico del procedimento: ing. Giusi Di Bartolo

L'Amministratore Delegato  
Bruno Torresin

TRM Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. - Torino

**Avviso di postinformazione - attività esecutive di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione preliminare redatta da TRM S.p.A., ad integrazione della sezione civile e strutturale relativa all'intervento di realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani della Zona Sud della Provincia di Torino**

Numero di candidature ricevute: 6.

Aggiudicatario: raggruppamento temporaneo: Sinesis SpA (capogruppo) Via Bestini, 11 20100 Milano - CSD Tre Laghi SA (mandante) Viale Cassavate 1 6901 Lugano (CH) per le ragioni indicate nella propria determinazione di aggiudicazione definitiva n. 9 del 19/12/2005.

Importo corrispettivo: euro 50.500,00 oltre iva

Responsabile unico del procedimento: ing. Giusi Di Bartolo

L'Amministratore Delegato  
Bruno Torresin

## ANNUNCI LEGALI

### STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Pavone Canavese (Torino)

**Statuto comunale (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2005)**

#### TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

##### Art. 1 IL COMUNE

1. Il Comune di Pavone Canavese è l'Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue forme e in ossequio ai principi di uguaglianza e pari opportunità.

2. Esso ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica.

##### Art. 2 IL TERRITORIO

1. Il Comune di Pavone Canavese confina con i Comuni di Samone e Banchette a nord, Ivrea ad est, Colleretto Giacosa e San Martino Canavese ad ovest, Perosa Canavese e Romano Canavese a sud; è posto a 260 metri di altitudine sul livello del mare, ha una estensione

territoriale di ettari 1.115 ed è catastalmente distinto in numero 44 fogli di mappa.

2. La circoscrizione del Comune di Pavone Canavese è costituita, oltre che dal centro abitato, dalle seguenti borgate e cascine storicamente riconosciute dalla comunità: borgata Chiusellaro, borgata Verna, borgata Dossi, borgata Quilico, cascine Marchetti, cascine Molla, cascine Sanguignolo, cascine Solliat.

**Art. 3  
SEDE**

1. La sede legale dell'Ente è nel palazzo municipale sito nella piazza principale del centro storico "Piazza del Municipio", n. 1.

2. Gli organi del Comune possono riunirsi in sede diversa dal Palazzo Municipale.

**Art. 4  
STEMMA E GONFALONE**

1. Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune di Pavone Canavese sono quelli concessi con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1982.

2. L'uso dello Stemma e del Gonfalone è disciplinato dalla Legge e dal Regolamento per l'uso dello Stemma, del Gonfalone e della fascia Tricolore.

**TITOLO II  
ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI**

**CAPO I  
ORGANI**

**Art. 5  
ORGANI**

1. Sono organi di Governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

2. L'Ente assicura, per quanto possibile, condizione di pari opportunità tra entrambi i sessi, promuovendone la presenza negli organi collegiali.

**CAPO II  
CONSIGLIO COMUNALE**

**Art. 6  
COMPETENZE, ATTRIBUZIONI ED ATTIVITA'**

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, e date le dimensioni dell'Ente, i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento sono quelle dei Servizi Generali.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge (1) e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Elegge tra i propri membri il Presidente del Consiglio.

5. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

6. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

7. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

8. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie con i criteri stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

**Art. 7  
COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale con funzioni consultive e tenuto conto delle pari opportunità.

2. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:

- commissione patrimonio, per la pianificazione e gestione del territorio e di ogni altro bene materiale ed immateriale di competenza del Comune;

- commissione servizi, per la pianificazione e gestione dei servizi comunque erogati dal Comune, ivi comprese le attività di promozione e supporto;

- commissioni risorse, per la definizione, il reperimento e l'amministrazione delle risorse umane ed economiche necessarie.

3. Il Consiglio può, con propria delibera, istituire nuove commissioni permanenti di riconosciuta utilità. Può altresì costituire commissioni "a termine" con compiti e tempi definiti.

4. I poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.

5. Le commissioni possono invitare anche in modo continuativo, ma senza diritto di voto, a partecipare ai propri lavori Sindaco e Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze politiche, economiche e sociali, nonché persone singole che possano contribuire per competenza, capacità ed esperienza al raggiungimento degli obiettivi delle Commissioni.

6. Il Consiglio può, altresì, istituire Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza è riservata alle opposizioni presenti in Consiglio Comunale.

**Art. 8  
CONSIGLIERI**

1. La posizione giuridica e lo status, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei Consiglieri sono regolati dalla Legge (2)

2. Ai Consiglieri sono riconosciuti:

- diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio nonché di presentare mozioni e interrogazioni;

- diritto di informazione sulla attività dell'Ente senza oneri ed in tempi definiti;

- diritto a disporre del tempo occorrente all'esercizio del mandato.

- diritto di controllo eventuale così come è previsto dai regolamenti e dalla normativa in vigore. (3)

3. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle sedute del Consiglio, pena la loro decadenza. La mancata partecipazione a n. 3 sedute consecutive senza giustificazione comporta la decadenza. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale ed il relativo procedimento è promosso dal Presidente del Consiglio. Viene garantito al Consigliere di far valere le cause giustificative con le procedure stabilite nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

4. I modi e le forme per l'attuazione dei diritti e delle facoltà dei Consiglieri sono disciplinati dal regolamento suddetto.

5. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Nel caso di dimissioni le stesse devono essere indirizzate al Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla Legge. (4) Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La relativa surroga deve avvenire entro 10 gg. dalla data di presentazione delle dimissioni.

6. Nel caso di sospensione di un Consigliere le modalità di sostituzione temporanee sono quelle stabilite dalla Legge (5).

#### Art. 9 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. La Presidenza del Consiglio è attribuita ad un Consigliere eletto tra i Consiglieri assegnati all'ente nella prima seduta del Consiglio e a maggioranza qualificata dei 2/3 nella prima votazione, a maggioranza qualificata nella seconda votazione e a maggioranza assoluta nella 3° votazione.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza e le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano (colui che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di parità il più anziano di età). Nel caso di dimissioni o perdita di possesso della carica di Consigliere Comunale o di revoca, viene eletto un nuovo Presidente del Consiglio. Le dimissioni vengono date con le stesse modalità delle dimissioni dei Consiglieri.

3. Il Presidente del Consiglio ha le seguenti attribuzioni:

- la convocazione e la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio,
- la conduzione dei lavori del Consiglio (la presidenza dell'assemblea),
- la programmazione del calendario delle attività consiliari,
- la fissazione delle modalità per l'accesso al pubblico, per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e per un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- l'esame delle giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio Comunale dalle sedute del Consiglio e la proposta al Consiglio dei conseguenti provvedimenti.
- è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 gg. quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Viene revocato con la maggioranza prevista per l'elezione su proposta di almeno 1/5 dei Consiglieri.

#### Art. 10 GRUPPI CONSILIARI

1. Nell'ambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari sulla base delle liste di appartenenza, secondo le modalità di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2. Ai Gruppi Consiliari sono assicurati i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento per il tramite dei Servizi Generali.

#### CAPO III GIUNTA COMUNALE

##### Art. 11 NOMINE E PREROGATIVE

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non rientrano nelle competenze previste dalle Leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, dei Funzionari o Dirigenti.

3. Svolge in collaborazione con il Sindaco attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale al quale riferisce almeno annualmente sull'attività svolta.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge. (6)

#### Art. 12 COMPOSIZIONE - NOMINE - DIMISSIONI

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di 4 ed un massimo di 6 Assessori di cui uno investito della carica di Vice-Sindaco, a discrezione del Sindaco neoeletto.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale tra cui il Vice-Sindaco prima dell'insediamento del Consiglio Comunale garantendo, quando possibile, la pari opportunità tra entrambi i sessi e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Gli Assessori debbono essere scelti per il contributo che essi possono portare in virtù delle loro specifiche riconosciute competenze ed esperienze.

4. Il Sindaco può nominare assessori cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, nella misura non superiore alla metà in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere ed in possesso di particolare competenza od esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

5. Gli Assessori esterni possono essere anche residenti in altro Comune.

6. Non possono essere nominati assessori i candidati non eletti nella consultazione che ha espresso il Consiglio in carica.

7. Gli Assessori esterni devono partecipare alle sedute del Consiglio e possono intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

8. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivate comunicazioni al Consiglio.

9. Le dimissioni degli Assessori devono essere presentate al Sindaco e la loro sostituzione avviene con le stesse modalità della nomina.

#### Art. 13 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

#### Art. 14 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. In applicazione alla vigente normativa, il Sindaco d'intesa con la Giunta presenta al Consiglio nella prima seduta del Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, coerenti con il documento programmatico posto a base della propria candidatura.

2. Successivamente entro il termine massimo di mesi 6 dalla propria elezione viene redatto programma di mandato costituito dal complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e agli interventi diretti e indiretti, non necessariamente finanziari, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nelle linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale.

3. Le modalità e i requisiti per la redazione del programma di mandato saranno stabiliti dal Regolamento di contabilità.

#### CAPO IV SINDACO

##### Art. 15 ELEZIONE, CESSAZIONE

1. L'elezione, la durata in carica, la decadenza e le dimissioni del Sindaco sono disciplinate dalla Legge. (7)

##### Art. 16 FUNZIONI

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione secondo quanto stabilito dalla Legge, nonché di rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio. L'esercizio della rappresentanza compresa quella in giudizio può essere attribuita ai Funzionari Responsabili di Servizio in base a delega rilasciata dal Sindaco. La decisione sulla costituzione in giudizio è assunta dalla Giunta Comunale.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. Sovrintende all'espletamento delle funzioni Statali o Regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo espleta le funzioni attribuite dalla Legge (8).

5. In casi di emergenza connesse al traffico e/o con inquinamento atmosferico o acustico, ovvero, quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici.

6. Inoltre, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nei termini di Legge. (9)

##### Art. 17 MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. La mozione di sfiducia può riguardare anche un singolo Assessore. In caso di approvazione il Sindaco provvederà alla sua sostituzione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia del Sindaco determina lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario.

##### Art. 18 VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco tra i componenti della Giunta eletti Consiglieri.

2. Il Vice Sindaco esercita tutte le funzioni attribuite al Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni.

3. Contemporaneamente alla nomina del Vice-Sindaco il Sindaco individua chi, tra gli Assessori eletti Consiglieri, debba sostituirlo in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco.

#### Art. 19 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Consiglio Comunale allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla crescita civile propria e della collettività locale, può istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. La composizione, le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite da apposito Regolamento.

3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare sia in via propositiva che consultiva sui temi di loro interesse o sugli argomenti richiesti dall'Amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale suddetto decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha istituito e può essere sciolto dallo stesso Consiglio prima del suddetto termine.

5. Contro tale scioglimento il Consiglio Comunale dei Ragazzi può ricorrere al Difensore Civico che può richiederne il riesame.

#### TITOLO III ORGANIZZAZIONE e UFFICI

##### CAPO I IL PERSONALE

##### Art. 20 IL PERSONALE

1. Il personale del Comune, è organizzato secondo i principi della partecipazione e responsabilizzazione, della valorizzazione dell'apporto individuale, della qualificazione professionale e della mobilità.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina in particolare:

- struttura organizzativo-funzionale;
- dotazione organica;
- modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- diritti, doveri e sanzioni;
- modalità organizzative della Commissione di disciplina.

##### Art. 21 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L'organizzazione della struttura dell'ente deve essere informata a principi di imparzialità, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. L'Ente si struttura in ragione degli obiettivi da perseguire e dei progetti da realizzare.

3. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.

4. Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi determinerà i principi fondamentali e le modalità operative di organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale dell'ente sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuite al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, al Segretario Comunale e ai Responsabili degli uffici e servizi.

5. Il Comune procede ai controlli interni secondo le modalità disciplinate dal Regolamento.



## CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE

### Art. 22 SEGRETARIO COMUNALE COMPITI E RESPONSABILITA'

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare. E' nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. La nomina, la durata in carica, la revoca e la sua sostituzione, lo stato giuridico, il trattamento economico, i compiti e le funzioni sono disciplinati dalla Legge(10) e dalla contrattazione collettiva.

3. Al Segretario Comunale può essere attribuita la responsabilità degli Uffici e dei Servizi in assenza ed in mancanza di figura idonea a ricoprire tale funzione.

4. Il Segretario Comunale sovrintende, inoltre, allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività salvo quando il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale.

5. Il Segretario Comunale può partecipare a Gruppi di studio e di lavoro interni all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco a quelli esterni; egli, su richiesta, formula dei pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio Comunale in tutte le sue articolazioni, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

## CAPO III VICESEGRETARIO

### Art. 23 VICESEGRETARIO

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia, il Regolamento degli Uffici e dei Servizi potrà prevedere la figura del Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o impedimento per le funzioni delegabili.

2. Il Vicesegretario è nominato dal Sindaco, che lo sceglie tra il personale apicale dell'Ente secondo i criteri stabiliti dal Regolamento stesso.

## CAPO IV DIRETTORE GENERALE E COLLABORAZIONI ESTERNE

### Art. 24 IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Comune può dotarsi della figura del Direttore Generale secondo i presupposti e con le modalità, i compiti e le funzioni di cui alla normativa vigente. (11)

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite al Segretario Comunale ai sensi di Legge, con provvedimento del Sindaco.

### Art. 25 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà stabilire i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato, di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

## TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

### CAPO I PRINCIPI GENERALI E PATRIMONIO

#### Art. 26 PRINCIPI GENERALI

1. L'ordinamento delle finanze del Comune è riservato alla Legge e in tale ambito il Comune redige apposito Regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria.

Il Comune, in conformità alle Leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

3. L'Ente assicura la piena operatività delle disposizioni tributarie, adeguando opportunamente i propri regolamenti, ed assicura al Contribuente la conoscenza di ogni atto a lui destinato e recepisce tutti i principi contenuti nella L. 212/2000 "Statuto dei diritti del Contribuente".

#### Art. 27 CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO, IL RENDICONTO DI GESTIONE.

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione ed al bilancio pluriennale redatti in conformità al programma di mandato e deliberati dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, del pareggio finanziario, dell'unità, della veridicità e della pubblicità.

2. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare le linee di indirizzo e le indicazioni programmatiche relative al triennio di competenza necessarie per la redazione dello Schema di bilancio annuale e pluriennale da parte della Giunta, e sulla base della verifica di attuazione del Programma di mandato.

3. Sulla base delle linee di indirizzo eventuali, la Giunta predispose il Bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge: Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio pluriennale e Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche che devono essere redatti in modo da consentire la lettura per risorse, programmi, servizi ed interventi.

La Relazione Previsionale e Programmatica evidenzierà in particolare i contenuti di programma e le modalità di accoglimento delle linee di indirizzo e relative motivazioni.

4. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Comunale, sentito il Sindaco, nomina un commissario scelto tra i Revisori dei Conti iscritti all'albo, affinché lo predisponga d'ufficio entro il termine di gg. 10 per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di Legge lo schema di Bilancio, il Segretario Comunale assegna al Consiglio con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione. Decorso tale termine il Segretario Comunale si sostituisce all'Amministrazione inerte mediante la nomina di un Commissario, che dovrà approvare il Bilancio entro le 48 ore successive, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio. La medesima procedura è applicata nel caso in cui il Consiglio non adotti la deliberazione relativa alle risorse necessarie a ripristinare il pareggio nel caso

di disavanzo di amministrazione o di dissesto finanziario segnalato dal Revisore dei Conti.

5. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, con le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità e deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla Legge. (12)

Al fine di migliorare la trasparenza e l'analisi dei fatti gestionali, il Consiglio comunale può richiedere agli Uffici la predisposizione della contabilità analitica, di eventuali opportuni indicatori e di adeguati parametri e misure, sia per valutare i risultati raggiunti sia per predisporre eventuali obiettivi di efficacia e di efficienza.

Il Consiglio Comunale, qualora ne ravvisi l'utilità e l'opportunità, può predisporre il "Bilancio "Sociale", secondo le disposizioni di Legge.

6. Alla conclusione dell'anno di competenza del Bilancio annuale di previsione viene predisposto il rendiconto dell'esercizio.

Il Sindaco allega al rendiconto una relazione illustrativa approvata dalla Giunta con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti.

7. Con le modalità stabilite nel Regolamento di Contabilità, il rendiconto di gestione deve consentire un confronto diretto fra i risultati della gestione e i programmi, i progetti e gli obiettivi approvati dal Consiglio Comunale con il bilancio di previsione.

8. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione e la trasparenza dell'azione Amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.

#### Art. 28

### INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1. Sono oggetto di inventario tutti i beni demaniali ed i beni patrimoniali immobili e mobili, secondo quanto stabilito dalla Legge e dal regolamento di contabilità.

2. L'impianto, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari sono curati dal competente servizio patrimonio con la collaborazione dei Responsabili dei Servizi e consegnatori dei beni.

3. Entro un mese dall'elezione di un nuovo Consiglio Comunale si procede a verifica straordinaria dell'Inventario.

#### CAPO II

### REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

#### Art. 29

### IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio nei modi e tra le persone indicate dalla Legge. (13) La sua durata in carica, le cause di incompatibilità, lo svolgimento delle funzioni sono disciplinate dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.

#### CAPO III TESORERIA

#### Art. 30 TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che è esercitato da istituti di credito che abbiano sportelli nel territorio del Comune o dei Comuni limitrofi.

2. Il Comune ricerca iniziative ed accorgimenti che consentano ai cittadini, specie anziani od inabili, di provvedere ad operazioni di tesoreria nei luoghi e nei tempi di fruizione dei servizi.

3. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, (14) dal Regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

#### TITOLO V

### FORME ASSOCIATIVE E SERVIZI

#### CAPO I

### FORME ASSOCIATIVE

#### Art. 31

### CONVENZIONI - CONSORZI - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune favorisce il rapporto con altri Comuni e la Provincia in particolare con i Comuni limitrofi al fine di trovare intese e forme di collaborazione. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato specifiche funzioni e servizi a tempo determinato o realizzare opere pubbliche, può stipulare apposite convenzioni. L'Ente, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può costituire consorzi secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. L'Ente, inoltre, per la definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di più Enti, può promuovere, in relazione alla propria competenza primaria o prevalente sull'opera, la conclusione di un accordo di programma e altre forme di associazione esecutive secondo le modalità stabilite dalla Legge. (15)

#### CAPO II SERVIZI

#### Art. 32

### SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME DI GESTIONE

1. In funzione del tipo di servizio reso, degli obiettivi, della convenienza, della economicità e dell'efficacia, il Comune adotta opportune forme di gestione. Le forme di gestione sono individuate dal Consiglio Comunale tra quelle previste dalla Legge secondo i criteri e le modalità stabilite dalla stessa. (16)

#### TITOLO VI FUNZIONE DEL COMUNE

#### CAPO I GENERALITA' - PRIORITA'

#### Art. 33 PRINCIPI GENERALI

1. Nell'ambito delle competenze direttamente attribuite ai Comuni e di quelle non espressamente precluse dalla Legge, il Comune esercita le proprie funzioni a beneficio della comunità.

2. Il Comune recepisce ed organizza le proprie risorse indirizzando la propria attività alla generalità dei cittadini ed a singole categorie sociali od economiche, con priorità per quelle più deboli.

3. Le funzioni non indirizzate alla generalità dei cittadini sono esercitate prevalentemente a beneficio dei portatori di handicap, degli anziani, dei non abbienti, dei giovani, dell'infanzia e delle minoranze etniche e per promuovere civili rapporti di convivenza, tolleranza, rispetto e solidarietà tra i cittadini.

4. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti per legge dello Stato e della Regione secondo le rispettive competenze.

5. Il Comune esercita le funzioni di pianificazione dell'uso e delle modifiche del territorio e di tutela dell'ambiente.

6. Il Comune, per l'esercizio delle proprie funzioni, può adottare forme di decentramento o di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

#### Art. 34

### LE COMPETENZE DEL COMUNE PER I SERVIZI SPETTANTI ALLO STATO

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe e dello stato civile, di statistica e di eventuali altri assegnati dallo Stato.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo, secondo le normative in vigore.

3. Spetta anche al Comune svolgere altre funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

## TITOLO VII

### PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE

#### CAPO I

### ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

#### Art. 35

#### PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.

2. L'associazionismo tra cittadini è stimolato e incoraggiato, anche agevolando, ove opportuno, il reperimento delle strutture operative e la diffusione di informazioni.

#### Art. 36

### ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune sollecita e favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme comunitarie, statali e regionali che interessano l'associazionismo.

2. Il Comune incentiva le forme associative, il volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinare allo svolgimento dell'attività associativa; può inoltre affidare ad esse l'organizzazione di manifestazioni od altri eventi di interesse locale assegnando loro i fondi necessari.

4. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni senza fini di lucro, a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.

5. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento in modo da garantire pari opportunità a tutte le Associazioni.

6. Il rapporto con le Associazioni, Enti ed Organizzazioni beneficiari di intervento è oggetto di apposita convenzione approvata dalla Giunta.

7. Per coloro che ricoprono cariche direttive nell'ambito delle Associazioni che beneficiano di interventi da parte del Comune, l'ente erogante deve verificare eventuali incompatibilità previste dalla Legge. (17)

#### Art. 37

### ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. Al fine di assicurare un miglior rapporto di partecipazione con le Associazioni attive e presenti con sede stabile nel territorio Comunale, è istituito l'Albo delle Associazioni. All'Albo sono iscritte tutte le Associazioni che lo richiedano, previa verifica delle condizioni stabilite dal regolamento. Tra queste non possono essere inclusi i partiti politici, le organizzazioni militari, le organizzazioni religiose né quelle vietate dalle Leggi dello Stato.

2. L'assemblea delle persone che hanno la rappresentanza formale e legale di ciascuna delle Associazioni iscritte all'Albo è denominata "Consulta delle Associazioni".

3. La "Consulta delle Associazioni" opera con le modalità e le attribuzioni definite dal regolamento e svolge funzioni di supporto e di stimolo verso l'Amministrazione Comunale.

#### Art. 38

### CONSULTA

1. Per favorire la partecipazione e la collaborazione dei Cittadini nei processi decisionali dell'Amministrazione Comunale su problemi di particolare rilevanza, è istituita la consulta popolare.

2. Fanno parte della Consulta rappresentanti delle Associazioni, dei Comitati, di singole categorie o liberi cittadini.

3. La costituzione e il funzionamento sono demandati ad opportuna regolamentazione.

#### CAPO II

### INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

#### Art. 39

### PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, per materie di esclusiva competenza locale in merito all'attività amministrativa, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze delle competenti Commissioni Consiliari, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.

2. Il Comma 1° non si applica nell'adozione delle tariffe, di atti relativi a tributi locali.

3. La consultazione non può avere luogo in coincidenza con scadenze elettorali.

#### Art. 40

### ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE.

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di rivolgere all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

2. L'apposito Regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, dovrà disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione e di presentazione, nonché le modalità per il loro esame.

#### CAPO III

### REFERENDUM

#### Art. 41

### REFERENDUM

1. Non meno del 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono richiedere l'indizione di referendum consultivi, tali da consentire la scelta tra due o più alternative, relative alla medesima materia.

2. La richiesta di cui al comma 1 può riguardare qualsiasi argomento su temi di interesse locale sul quale l'Ente ha competenza deliberativa al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di Tributi Locali e di Tariffe, di attività Amministrative vincolate da Leggi statali o regionali, di oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi da cui sono derivati rapporti con terzi e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non provocare equivoci.

5. La richiesta del comitato promotore deve essere sottoscritta da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

#### Art. 42

#### RACCOLTA DELLE FIRME

1. La raccolta delle firme autenticate da chiunque ne abbia facoltà, ivi incluso il Difensore Civico, ed i dipendenti comunali muniti di delega, deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di centoventi giorni, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.

#### Art. 43

#### VERIFICA DELLE FIRME E DELL'AMMISSIBILITÀ

1. Una commissione, nominata dal Presidente del Consiglio, composta da persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, verifica entro 15 giorni, che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e che esse siano pari o superino il numero indicato all'art. 41, comma 1.

2. Qualora il numero delle firme sia pari o superiore a quello prescritto la commissione procede al giudizio di ammissibilità e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore e al Sindaco, perché questi provveda all'indizione del referendum nella data da egli stesso fissata, che non può essere né inferiore a 3 mesi, né superiore a 5 mesi successivi alla comunicazione della delibera della commissione.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'esame di eventuali reclami.

#### Art. 44

#### MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. Il Regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, anche prescindendo dai termini di cui all'art. 43, comma 2, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione e i compiti della commissione elettorale, nella quale deve essere presente almeno un rappresentante designato dal comitato promotore, il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, che possono avere composizione più ampia delle circoscrizioni stabilite per le elezioni amministrative, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

#### Art. 45

#### ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. Qualora al referendum abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto, il Presidente del Consiglio, entro un mese dalla proclamazione del risultato dei referendum, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale l'adozione degli atti conseguenti al risultato del referendum stesso.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

#### CAPO IV

#### DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

#### Art. 46

#### PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune opera per garantire ad ogni cittadino la possibilità di accedere ai servizi resi ed alle informazioni sugli atti e le iniziative dell'Amministrazione e degli uffici, purché non coperte da segreto espressamente stabilito per Legge.

2. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, nel rispetto delle normative in materia di tutela dei dati personali.

3. La pubblicazione degli atti avviene di norma mediante affissione in apposito spazio facilmente accessibile a tutti sistemato nel palazzo comunale.

4. Il Regolamento ne definisce le modalità di attuazione, tenendo conto delle disposizioni di Legge. (18).

#### CAPO V

#### DIFENSORE CIVICO

#### Art. 47

#### COMPITI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Viene istituito il Difensore Civico che ha il compito di assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Amministrazione Pubblica e il Cittadino ed è garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

#### Art. 48

#### ELEZIONE

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, dopo tre scrutini infruttuosi è sufficiente la maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Possono essere eletti Difensore Civico i cittadini italiani di provata esperienza e competenza, moralità, imparzialità. I requisiti per la nomina, le cause di ineleggibilità sono stabilite in apposito Regolamento.

3. Il Consiglio Comunale nomina il Difensore Civico entro un anno dal suo insediamento tra i cittadini in possesso dei requisiti definiti dal Regolamento, che abbiano avanzato la propria candidatura nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento stesso, o che siano stati proposti da uno o più membri del Consiglio stesso.

4. Il Difensore civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, non può essere rieletto più di una volta e può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, previo procedimento di contestazione dell'addebito con possibilità di controdeduzioni.

5. Compiti, prerogative, mezzi, nonché indennità sono definiti nel regolamento di funzionamento del Difensore Civico.

#### TITOLO VIII

#### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### Art. 49

#### REGOLAMENTI COMUNALI

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto, vengono emanati Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I Regolamenti Comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:



- non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- devono avere carattere di generalità;
- non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa dal Consiglio Comunale, motivata da esigenze di pubblico interesse.

3. La procedura per la formazione e l'adozione di nuovi Regolamenti è quella stabilita dalla singola legislazione di riferimento.

#### Art. 50

#### CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI

1. Le contravvenzioni ai Regolamenti Comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative o nei singoli Regolamenti.

#### NORME FINALI

#### Art. 51

#### MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto può essere sottoposto a modifica su richiesta della Giunta Comunale o di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

2. Le modifiche dello Statuto possono essere oggetto di referendum, ai sensi del precedente art. 41.

3. Le deliberazioni di revisione o di integrazione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla Legge. (19) La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è proponibile se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.

4. Lo Statuto è approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora la maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 gg. e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Qualora nel corso delle sedute successive alla prima risultata infruttuosa, la delibera dovesse riportare il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati non si ritiene necessaria una seconda approvazione.

#### Art. 52

#### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottenuto agli adempimenti di Legge. (20)

2. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla Legge e dallo Statuto, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo le precedenti legislazioni che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.

Allegato

#### Riferimenti normativi

*D.Lgs. 267/2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*

- (1) Art. 42 "Attribuzione dei Consigli"
- (2) Tit. III "Organi di Governo del Comune"
- (3) Art. 127 "Controllo eventuale"
- (4) Art. 38 "Consigli Comunali e Provinciali"
- (5) Art. 45 "Surroga, supplenza dei Consiglieri Comunali"
- (6) Parte I - Tit. III "Organi di Governo del Comune"
- (7) Art. 46 "Elezione del Sindaco"
- Art. 51 "Durata del mandato"
- Art. 53 "Dimissioni, impedimento, rinuncia, decadenza"
- (8) Art. 54 "Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale"

(9) Art. 50 "Competenze del Sindaco"

(10) Art. 97 "Ruolo e funzioni del Segretario Comunale"

(11) Art. 108 "Direttore Generale"

(12) Art. 227 "Rendiconto di Gestione"

(13) Parte II - Tit. VII "Revisione Economico-Finanziaria"

(14) Parte II - Tit. V "Tesoriere"

(15) Art. 34 "Acordi di programma" /

e artt. dal 14 al 14 quinquies e 15 della L. 241/90 e s.m.i.

(16) Parte I - Tit. V "Servizi ed Interventi Pubblici locali"

(17) Art. 63 "Incompatibilità"

(18) Art. 10 "Diritto di accesso e di informazione"

(19) Art. 6 "Statuti Comunali"

(20) Art. 6 "Statuti Comunali"

## TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Azienda Elettrica Metropolitana Torino S.p.A. - Torino

**Le nuove opzioni tariffarie di AEM Torino Distribuzione SpA dal 1° gennaio 2006**

Il Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica (Delibera 5/04 e successivi aggiornamenti), emanato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), prevede che annualmente ogni società di distribuzione renda disponibili le "Opzioni Tariffarie di Distribuzione" per la consegna dell'energia elettrica al cliente finale, indipendentemente dalla sua categoria di appartenenza (vincolato o libero), occupandosi sia della misura dell'energia elettrica consegnata al cliente, sia della fatturazione dei corrispettivi di trasmissione e misura stabiliti dall'AEEG;

prevede, inoltre, che la società di distribuzione si occupi dell'acquisto e della vendita dell'energia elettrica per i suoi clienti appartenenti al mercato vincolato, ai quali pertanto è tenuta a fatturare il costo complessivo dell'energia elettrica, composto dai corrispettivi di trasmissione, distribuzione, misura, vendita, dagli oneri di sistema e di costo dei combustibili e dalle imposte.

Le Opzioni Tariffarie proposte dalle società di distribuzione sono approvate dall'AEEG e rimangono in vigore per un anno solare.

Per gli Usi Domestici, invece, le "Tariffe" sono stabilite dall'AEEG e sono valide su tutto il territorio nazionale.

L'AEEG, inoltre, aggiorna periodicamente le componenti tariffarie di sua competenza e in particolare gli oneri di sistema e il costo dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica;

dal 1° gennaio 2003 tale aggiornamento avviene con cadenza trimestrale, all'inizio di ciascun trimestre, come previsto dalla delibera AEEG 194/02.

AEM Torino Distribuzione, sulla base di quanto previsto dall'AEEG e allo scopo di fornire ai propri clienti una più ampia possibilità di ottimizzazione dei consumi e dei relativi costi, ha predisposto Opzioni Tariffarie "Base" e "Speciali" per il servizio di distribuzione e "Ulteriori", le quali affiancano le "Tariffe" predisposte dall'AEEG stessa per gli Usi Domestici.

Il significato delle singole Opzioni è il seguente:

- “Base”: devono rispettare il vincolo imposto dall’AEEG in materia di ricavi delle società di distribuzione per singolo contratto e ne deve essere presente almeno una per ciascun livello di tensione di rete del distributore;

- “Speciali”: sono le opzioni per le quali non è obbligatorio rispettare il vincolo previsto per le Opzioni “Base”;

- “Ulteriori”: si rivolgono ad una particolare categoria di clienti per i quali esiste già una “Tariffa” fissata dall’AEEG. AEM Torino Distribuzione applica le “Tariffe” o le Opzioni “Base” per ciascun tipo di contratto, sia in funzione della tensione, sia della potenza impegnata della fornitura, ad esclusione dei casi per i quali il Cliente scelga o abbia già scelto l’applicazione di una opzione tariffaria “Speciale” o “Ulteriore”, ritenendola più conveniente.

Per tutti i clienti con potenza disponibile superiore a 37,5 kW, la potenza fatturata è quella massima effettivamente prelevata, anche se inferiore a quella contrattualmente impegnata, mentre per i clienti con potenza disponibile fino a 37,5 kW, la potenza fatturata è la potenza contrattualmente impegnata.

AEM Torino Distribuzione calcola la potenza massima prelevata annualmente, come previsto dall’AEEG, conguagliando mensilmente il prelievo alla massima potenza prelevata nell’anno.

L’energia reattiva è addebitata solo per le forniture in altissima, alta e media tensione.

Di seguito sono riportate le Opzioni Tariffarie definite da AEM Torino Distribuzione e approvate dall’AEEG con la Delibera n. 287/05.

- Per gli Usi Domestici:  
- Opzioni Tariffarie “Ulteriori”:  
- “Facile” (3 kW per alti consumi): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo a scaglioni con i seguenti prezzi:

- Punto di prelievo: 26,40 Euro/anno;
- Potenza: 17,3112 Euro/kW/anno;
- Consumo:  
da 0 a 900 kWh/anno: 0,1000 Euro/kWh;  
da 901 a 1500 kWh/anno: 0,0480 Euro/kWh;  
da 1501 a 1800 kWh/anno: 0,0300 Euro/kWh;  
da 1801 a 2100 kWh/anno: 0,0250 Euro/kWh;  
da 2101 a 2640 kWh/anno: 0,0150 Euro/kWh;  
da 2641 a 2700 kWh/anno: 0,0100 Euro/kWh;  
da 2701 a 3000 kWh/anno: 0,0090 Euro/kWh;  
da 3001 a 3600 kWh/anno: 0,0080 Euro/kWh;  
da 3601 a 4440 kWh/anno: 0,0055 Euro/kWh;  
oltre 4440 kWh/anno: 0,0400 Euro/kWh.

- “Pronta Energia” (4,5 kW agevolato): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo a scaglioni con i seguenti prezzi:

- Punto di prelievo: 23,70 Euro/anno;
- Potenza: 15,6044 Euro/kW/anno;
- Consumo:  
da 0 a 900 kWh/anno: 0,0350 Euro/kWh;  
da 901 a 1500 kWh/anno: 0,0250 Euro/kWh;  
da 1501 a 1800 kWh/anno: 0,0200 Euro/kWh;  
da 1801 a 2100 kWh/anno: 0,0010 Euro/kWh;  
da 2101 a 2640 kWh/anno: 0,0732 Euro/kWh;  
da 2641 a 2700 kWh/anno: 0,1651 Euro/kWh;  
da 2701 a 3000 kWh/anno: 0,1391 Euro/kWh;  
da 3001 a 4440 kWh/anno: 0,0278 Euro/kWh;  
oltre 4440 kWh/anno: 0,0386 Euro/kWh.

- “Fresca Estate Famiglia” (4,5 kW stagionale): per periodo estivo da maggio ad agosto e periodo invernale per i restanti mesi;

trinomia costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo con i seguenti prezzi:

- Punto di prelievo: 26,40 Euro/anno;
- Potenza: 15,1512 Euro/kW/anno;
- Consumo:

periodo estivo: 0 Euro/kWh;

periodo invernale: 0,0562 Euro/kWh.

- “Futura” (6 kW per alti consumi): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo con i seguenti prezzi:

- Punto di prelievo: 60,00 Euro/anno;
- Potenza: 29,3112 Euro/kW/anno;
- Consumo: 0,0199 Euro/kWh.

- “Bioraria” (4,5 e 6 kW con consumo differenziato in ore piene e ore vuote): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo con i seguenti prezzi:

- Punto di prelievo: 26,40 Euro/anno;
- Potenza: 15,1512 Euro/kW/anno;
- Consumo:

ore piene (dalle ore 07:00 alle ore 21:00 dei giorni dal lunedì al venerdì): 0,0570 Euro/kWh;

ore vuote (dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dei giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica): 0,0250 Euro/kWh.- Per gli Altri Usi in Bassa Tensione:

- Opzioni Tariffarie “Base”:

- “Bassa Tensione Business”: binomia costituita dalle 2 componenti: potenza e consumo;

regressiva per quanto riguarda il consumo con 3 scaglioni di ore di utilizzo, per determinare i quali si utilizza la potenza prelevata nel singolo mese.

I prezzi delle singole componenti con gli scaglioni previsti sono:

- Potenza: 27,81 Euro/kW/anno;
- Consumo:  
fino a 100 ore/mese: 0,0015 Euro/kWh;  
oltre 100 e fino a 400 ore/mese: 0,0010 Euro/kWh;  
oltre 400 ore/mese: 0,0005 Euro/kWh.

- “Bassa Tensione Forniture Straordinarie” (per forniture temporanee, contratti di durata minima di 1 giorno e fino ad un massimo di sei mesi, prorogabile fino alla durata complessiva di 11 mesi dalla prima richiesta): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo con i seguenti prezzi:

- Punto di prelievo: 0,0521 Euro/giorno;
- Potenza: 0,0840 Euro/kW/giorno;
- Consumo: 0,0013 Euro/kWh.

- Opzioni Tariffarie “Speciali”:

- “Fresca Estate Business” (stagionale per potenza disponibile fino a 33 kW, per periodo estivo da maggio ad agosto e periodo invernale per i restanti mesi): binomia costituita dalle 2 componenti: potenza e consumo;

regressiva per quanto riguarda il consumo invernale con 3 scaglioni di ore di utilizzo, per determinare i quali si utilizza la potenza prelevata nel singolo mese.

I prezzi delle singole componenti con gli scaglioni previsti sono:

- Potenza: 27,81 Euro/kW/anno;
- Consumo:  
- periodo estivo: 0 Euro/kWh;  
- periodo invernale:  
fino a 100 ore/mese: 0,0020 Euro/kWh;  
oltre 100 e fino a 400 ore/mese: 0,0013 Euro/kWh;  
oltre 400 ore/mese: 0,0007 Euro/kWh.

- Per l’Illuminazione Pubblica in Bassa Tensione:

- Opzione Tariffaria “Base”: binomia costituita dalle 2 componenti: potenza e consumo con i seguenti prezzi:

- Potenza: 49,80 Euro/kW/anno;

- Consumo: 0,0010 Euro/kWh.
- Per gli Altri Usi in Media Tensione:
- Opzioni Tariffarie "Base":
- "Media Tensione Business": trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo:
- Punto di prelievo: 434,4564 Euro/anno:
- Potenza: 17,1108 Euro/kW/anno:
- Consumo: 0,0012 Euro/kWh
- Energia reattiva
- oltre il 50% e fino al 75% della corrispondente Energia Attiva prelevata: 0,0150 Euro/kVARh:
- oltre il 75% della corrispondente Energia Attiva prelevata: 0,0180 Euro/kVARh.- "Media Tensione Forniture Straordinarie" (per forniture temporanee, contratti di durata minima di 1 giorno e fino ad un massimo di sei mesi, prorogabile fino alla durata complessiva di 11 mesi dalla prima richiesta): trinomina costituita dalle 3 componenti: punto di prelievo, potenza e consumo con i seguenti prezzi:

- Punto di prelievo: 1,1902 Euro/giorno:
- Potenza: 0,0917 Euro/kW/giorno:
- Consumo: 0,0013 Euro/kWh.
- Per l'Illuminazione Pubblica in Media Tensione:
- Opzione Tariffaria "Base": monomia costituita da una sola componente relativa al consumo con il seguente prezzo:

- Consumo: 0,0071 Euro/kWh.
- Per gli Altri Usi in Alta e Altissima Tensione:
- Opzione Tariffaria "Base":
- "Alta Tensione Business": binomia costituita dalle 2 componenti punto di prelievo e consumo.

I prezzi delle singole componenti sono:

- Punto di prelievo: 18537,2763 Euro/anno:
- Consumo: 0,0007 Euro/kWh
- Energia Reattiva:
- oltre il 50% e fino al 75% della corrispondente Energia Attiva prelevata: 0,0044 Euro/kVARh:
- oltre il 75% della corrispondente Energia Attiva prelevata: 0,0055 Euro/kVARh.

Ai corrispettivi previsti dalle opzioni tariffarie ulteriori domestiche devono essere aggiunte le componenti tariffarie A, UC1, UC3, UC4, UC5, UC6 e MCT oltre alla componente CAD a copertura dei costi di acquisto e di vendita dell'energia elettrica.

Ai corrispettivi previsti dalle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione devono essere aggiunte le componenti tariffarie A, UC3, UC4, UC6, MCT e le componenti tariffarie a copertura dei costi di trasmissione e dei costi di misura;

i clienti appartenenti al mercato vincolato sono inoltre tenuti al pagamento delle componenti tariffarie UC1 e UC5 oltre a quelle a copertura dei costi di acquisto e vendita dell'energia elettrica (COV, CCA).

Tutte le componenti di cui ai due commi precedenti sono definite e aggiornate dall'AEEG.

I prezzi sopra elencati sono al netto delle imposte sul consumo e dell'IVA.

## ALTRI ANNUNCI

A.N.A.S. S.p.A. - Roma

**Determinazione indennità definitiva di espropriazione da parte della Commissione Provinciale Espropri di Biella nella seduta del 20/12/2005 relativa ai lavori di variante dall'innesto sulla S.S. 142 in Comune di Cossato alla località Volpe-II Lotto dalla fraz. Parlamento alla fraz. Volpe**

L'ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per il Piemonte - con Sede in Torino Corso Matteotti n. 8, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 19 della Legge 22/10/1971, n. 865

*fa noto*

che la Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Biella con lettera Prot. 81024Vc/sc del 21/12/2005 ha comunicato che nella seduta del 20/12/2005 ha determinato di confermare le indennità definitive di espropriazione nei Comuni di Cossato e di Quaregna relative ai lavori di costruzione della variante dall'innesto sulla S.S. N° 142 "Biellese" in Comune di Cossato alla località Volpe - II Lotto dalla frazione Parlamento alla frazione Volpe, già quantificate da questa Società ANAS come di seguito elencate:

- 1) Grappolo Anna Maria, Estore - Euro 1.138,79 - Fg. 17 nn. 524-523-328
- 2) Bonardi Maria - Euro 162,28 - Fg. 17 n. 330
- 3) Bono Albina, Botta Virgilio - Euro 730,30 - Fg. 17 n. 507
- 4) Parlamento Pierino - Euro 622,10 - Fg. 17 nn. 536-537-355
- 5) Trocca Adriana, Francesco, Pierina - Euro 392,19 - Fg. 14 n. 1068
- 6) Botta Elio - Euro 1.054,87 - Fg. 14 n. 915
- 7) Botta Rina - Euro 608,81 - Fg. 15 n. 621
- 8) Aglietti Elda, Onorato, Friaglia Elena, Lidia, Ravetti Giuseppe - Euro 13,07 - Fg. 14 n. 17
- 9) Bonardi Bianca, Elena, Gastone - Euro 118,15 - Fg. 13 n. 636
- 10) Mino Giuseppe, Rosa - Euro 1.290,27 - Fg. 13 nn. 658-659
- 11) Mino Bochino Adolfo, Caterina, Florinda, Maria - Euro 659,72 - Fg. 13 nn. 656-657
- 12) Nolli Gianfranco - Euro 785,83 - Fg. 13 nn. 654-655
- 13) Cassina Vanda, Zanetti Ettore - Euro 118,15 - Fg. 13 n. 665
- 14) Ceria Angiolina, Bianca - Euro 658,26 - Fg. 13 n. 684
- 15) Zona Angelo, Armando, Giglio - Euro 725,77 - Fg. 13 nn. 566-689
- 16) Zona Celestina, Marisa, Water, Zona Megma Remo, Zona Megna Anna, Ateo, Emma - Euro 59,93 - Fg. 5 n. 155
- 17) Cimma Bianca, Giovanni, Guido, Pietro Secondo, Torello Danilo - Euro 139,65 - Fg. 5 n. 539
- 18) Bonello Aldo - Euro 1,81 - Fg. 4 n. 460
- 19) Gruppo Vanet Celestino - Euro 48,11 - Fg. 4 n. 462
- 20) Polato Marcello, Salvan Anna - Euro 33,52 - Fg. 17 n. 547

Contro la suddetta determinazione d'indennità è ammesso ricorso a termini di legge entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Torino, addì 10 gennaio 2006

Il Tecnico Incaricato  
Sigismondo Lemme



Agenzia Torino 2006 - Torino

**Realizzazione dell'impianto di risalita "Trebials" nel Comune di Sestriere Frazione Champas du Col**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 19 della vigente Legge 22 ottobre 1971 n. 865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e del D.P.R. 27 giugno 1974 n. 247

*rende noto*

che presso L'Ufficio Comunale di Sestriere per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e della inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale n. 03 del 19/01/2006, sono depositate le relazioni di stima della Commissione Provinciale Espropri, riguardanti le indennità definitive spettanti alla Ditte, comprese nella Determinazione n. 104/04 del 22/07/2005 trasmessa in data 22/09/2005, proprietarie degli immobili da occupare/asservire/espropriare nel territorio del Comune di Sestriere per i lavori di realizzazione dell'impianto di risalita.

Chiunque possa avervi interesse è invitato a prendere conoscenza degli atti anzidetti.

Si rende noto altresì, che gli interessati stessi hanno trenta giorni di tempo, a partire dalla data di inserzione di questo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 03 del 19/01/2006, per proporre, ove lo riterranno opportuno, a norma dell'art. 19 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, opposizione alla stima delle indennità predette avanti alla Corte d'Appello competente per territorio, con atto di citazione da notificare all'Ente espropriante.

Il Dirigente Amministrativo  
Responsabile del procedimento espropriativo  
Giovanni Iodice

ASL n. 21 - Casale Monferrato (Alessandria)

**Avviso di gara a trattativa privata per la vendita di bene immobile. vendita del compendio immobiliare costituito da terreni edificabili, sito in Torino, C.so Francia angolo C.so Marche**

Art. 1  
Oggetto

1. L'Azienda Sanitaria Locale n. 21 di Casale M.to intende procedere alla vendita, a lotto unico, con il sistema della trattativa privata con offerta in aumento sulla base di gara, della propria quota di proprietà indivisa di cinque ottavi del compendio immobiliare sito in Torino, C.so Francia Angolo C.so Marche, di superficie complessiva pari a circa mq. 67.360. 2. La proprietà di detto compendio immobiliare è indivisa tra i seguenti comproprietari: - Piccola Casa della Divina Provvidenza, detta Cottolengo, con sede in Torino, Via Cottolengo n. 14, proprietaria per 2/8 del tutto; - Azienda Sanitaria Locale n. 21 Casale Monferrato, con sede in Casale Monferrato V.le Giolitti nr. 2, proprietaria per 5/8 del tutto; - Rinaldi S.p.A. con sede in Corso Marche n. 74, Torino, proprietaria per 1/8 del tutto. 3. La Regione Piemonte, con determinazioni n. 34 del 19/02/01 e n. 228 del 19.07.01, ha concesso le prescritte autorizzazioni regionali all'ASL 21 di Casale Monferrato per effettuare l'alienazione delle quote spettanti a questa ASL 21 di Casale Monf.to. 4. Il prezzo posto a base della trattativa è di Euro 10.508.264,70 (euro diecimilioni cinquecentoottomila duecentosessantaquattrovirgolasettantacentesimi).

Art. 2

Beni oggetto della vendita

1. La vendita ha ad oggetto la quota di 5/8 della proprietà indivisa del compendio immobiliare sito in Torino, C.so Francia Angolo C.so Marche, costituito dai mappali 471 e 473 del foglio 1166 e dai mappali 33, 41, 49 e 201 del foglio 1166, di superficie complessiva pari a circa mq. 67.360, meglio identificato dalla perizia di stima redatta dall'Agenzia del Territorio - Direzione compartimentale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in data 15/07/2002. 2. Il compendio immobiliare è venduto a corpo e nello stato di fatto e di diritto e con le destinazioni in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze ed accessori manifesti e non manifesti e così come spettano all'ASL 21 in forza dei titoli e del possesso. 3. Il compendio immobiliare è venduto con la destinazione urbanistica vigente che gli offerenti si dichiarano e danno atto di conoscere, anche con riferimento alle eventuali modificazioni intervenute successivamente alla perizia di stima sopra richiamata ed in particolare allo stato ed ai contenuti dei relativi procedimenti di variante. 4. La parte del compendio immobiliare corrispondente ai mappali 41 e 43 ad alla frazione a nord del mappale 49 del foglio 1167, risulta attualmente occupata senza titolo da terzi. 5. La parte del compendio immobiliare corrispondente ai mappali 471 e 473 del foglio 1166 ed ai mappali 49 e 201 del foglio 1167 è condotta dal sig. Oreste Dentis in forza di contratto di affitto agrario disciplinato dalla l. 3 maggio 1982, n. 203 e, in particolare dall'art. 50.

Art. 3

Soggetti offerenti

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni di seguito indicate: 1) gli interdetti, gli inabilitati e coloro nei cui confronti siano in corso procedure per la dichiarazione di tali stati; 2) coloro che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 3) le ditte individuali e le società che non siano iscritte al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio; 4) coloro nei confronti dei quali sia applicata la misura di prevenzione di cui alla l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 10 ed alla l. 19 marzo 1990, n. 55; 5) coloro nei confronti dei quali siano applicate le sanzioni di cui d. lgs. 8 giugno 2001, n. 321, art. 9, c. 2, lett. c); 6) coloro che si trovino in ogni altra condizione per la quale la legge non consente la partecipazione alla gara e la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione.

Art. 4

Offerta

1. L'offerta, rivolta al soggetto venditore, è una proposta irrevocabile con vincolo di 180 gg. dalla data presentazione della stessa ed è composta dalla Documentazione (busta A) e dall'Offerta economica (busta B) di cui, rispettivamente ai successivi artt. 5 e 6. 2. Non sarà consentito ritirare l'offerta già formulata e pervenuta a questa ASL 21, che rimane vincolante per chi l'abbia presentata.

Art. 5

Documentazione

1. Nella parte dell'offerta denominata documentazione (busta A) il concorrente deve presentare i seguenti documenti, dichiarazioni e certificazioni: 1. se trattasi di persona fisica: il certificato generale del Casellario Giudiz-



ziale da cui risulti l'inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con una P.A., nonchè il certificato della competente Cancelleria del Tribunale dal quale risulti che non è interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 2. se partecipa anche per conto di altre persone fisiche: oltre ai documenti di cui al precedente punto 1) apposita procura speciale, ricevuta ed autenticata da Notaio, in originale o copia autenticata; 3. se trattasi di ditte individuali: oltre alla documentazione di cui al p.to 1) ed eventualmente a quella di cui al p.to 2), anche il certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio, dal quale risultino le generalità delle persone che, in base ad atti depositati, hanno la rappresentanza, nonchè la certificazione comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione cui art. 3, c.1, n. 2; 4. se trattasi di società o altra persona giuridica: gli idonei documenti comprovanti la volontà del rappresentato di acquistare l'immobile per la cui vendita è indetta la gara (delibera del competente organo), la dichiarazione che l'ente trovasi nel pieno possesso dei propri diritti, il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese c/o competente Camera di Commercio da cui risulti anche la legale rappresentanza, la certificazione comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione cui art. 3, c. 1, n. 2; 5. se trattasi di società semplice o associazione priva di personalità giuridica: oltre agli idonei documenti comprovanti la rappresentanza legale, copia autentica dell'atto costitutivo, dei patti sociali ed eventuali modifiche; 6. se trattasi di concorrenti appartenenti ad uno Stato straniero, trovano applicazione le disposizioni di cui al p.to 3 art.11 D.Lgs 358/92 e s.m.i.; la certificazione ai sensi DPR 252/98 che attesti che il concorrente non si trova in alcuna delle situazioni ostative di cui al precedente art. 3, c.1, n. 4, 5 e 6; 7. la certificazione ai sensi DPR 3 giugno 1998, n. 252 che attesti che il concorrente non si trova in alcuna delle situazioni ostative di cui al precedente art. 3, c. 1, n. 4, 5, 6. 8. la ricevuta in originale rilasciata dall'Istituto Tesoriere, comprovante l'eseguito deposito della somma stabilita quale cauzione a garanzia delle offerte presentate ovvero l'assegno circolare, la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa come descritte all'art. 7; 9. la dichiarazione sottoscritta dall'offerente con la quale lo stesso: dichiara di aver preso visione dell'immobile e di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova; dichiara espressamente di conoscere e di accettare che la parte del compendio immobiliare corrispondente ai mappali 471 e 473 del foglio 1166 e ai mappali 49 e 201 del foglio 1167 è condotta in affitto agrario come meglio specificato nel bando di gara; dichiara espressamente di conoscere ed accettare che la parte del compendio immobiliare corrispondente ai mappali 41 e 33 ed alla porzione a nord del mappale 49 del foglio 1167 è occupata senza titolo da terzi; dichiara espressamente di non avere nulla da eccepire e di rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti di parte venditrice in ordine alle circostanze di fatto e di diritto sopra indicate. 2. I documenti, sopra indicati, dovranno essere di data non anteriore a sei mesi da quella della data dell'offerta. 3. In luogo dei certificati di cui ai punti sub 1), 3) e 7) potranno essere prodotte idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/00. 4. Sono escluse le offerte per persona da nominare.

#### Art. 6

##### Offerta economica

1. L'offerta economica (busta B), sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante dell'offerente, do-

vrà essere redatta in carta legale nella misura vigente e in lingua italiana, in assoluta conformità al modello in allegato A del presente bando e dovrà indicare: - per le persone fisiche, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale dell'offerente o degli offerenti e, per le persone giuridiche, la ragione sociale o il nome, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva, nonchè le generalità del legale rappresentante; - in cifre e in lettere il prezzo offerto, in Euro, (in caso di discordanza prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per il venditore). 2. Sono escluse le offerte al ribasso.

#### Art. 7

##### Cauzione

1. Per la partecipazione alla gara è richiesto il versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dell'offerta, nella misura di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 2. Il pagamento del deposito cauzionale deve essere effettuato mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Locale nr. 21: Cassa di Risparmio di Tortona cab 22600 e abi 6325 - conto Nr. 900, sportello Ospedale "Santo Spirito" di Casale Monf.to, che rilascerà apposita ricevuta comprovante l'avvenuto deposito, ovvero mediante consegna di assegno circolare, non trasferibile, emesso all'ordine dell'A.S.L. 21 di Casale M.to.. 3. Alternativamente, la cauzione potrà essere costituita con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito o polizza assicurativa fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, del medesimo importo di cui al comma primo, entrambe con clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, e con esplicita rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 4. Non è consentita la costituzione della cauzione mediante assegno bancario o in altre forme diverse da quelle predette.

#### Art. 8

##### Presentazione dell'offerta

1. L'offerta, a pena di esclusione, deve pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 17 febbraio 2006 a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegna a mano negli orari d'ufficio, al seguente indirizzo: "Ufficio Protocollo Azienda Sanitaria Locale n. 21 V.le Giolitti, 2 - 15033 Casale Monferrato". 2. L'offerta è contenuta in un plico, recante l'indicazione del mittente, nonchè la dicitura: "offerta per la vendita del terreno in Torino C.so Francia Angolo C.so Marche". 3. All'interno del plico contenente l'offerta di cui al precedente comma sono contenute due distinte buste A e B: - la busta contrassegnata con la lettera A deve riportare in modo ben visibile l'indicazione del mittente nonchè la dicitura: "offerta per la vendita del terreno in Torino C.so Francia angolo C.so Marche - documentazione". - la busta contrassegnata con la lettera B deve riportare in modo ben visibile l'indicazione del mittente nonchè la dicitura: "offerta per la vendita del terreno in Torino C.so Francia angolo C.so Marche - offerta economica". 4. Il plico e le buste devono essere sigillate in modo da garantirne l'integrità.

#### Art. 9

##### Apertura offerte

1. L'apertura delle offerte avrà luogo il giorno 17 febbraio 2006 alle ore 15,00 presso la Sala Riunioni sita al secondo piano della sede legale dell'ASL 21 (Direzione Generale) in V.le Giolitti, 2 - Casale Monferrato. 2. La gara è presieduta dal Responsabile della S.O.S. Patrimoniale dell'A.S.L. 21, alla presenza di due testi che sa-

ranno in detta sede nominati dall'A.S.L. n. 21. 3. L'aggiudicazione sarà disposta in favore di chi avrà presentato l'offerta economicamente più elevata. 4. L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 5. In caso di offerte uguali, si procederà (in conformità a quanto previsto da art. 77 R.D. 827/24) ad estinzione di candela vergine, o, nell'ipotesi del comma secondo, mediante sorteggio.

#### Art. 10

##### Stipulazione contratto

1. L'aggiudicatario è vincolato sin dal momento della chiusura della seduta pubblica della gara, mentre tale vincolo sorgerà per l'Amministrazione solo al momento dell'adozione della deliberazione di approvazione del verbale dell'intervenuta aggiudicazione. 2. Il contratto di compravendita sarà stipulato per atto pubblico notarile, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta dell'A.S.L., e comunque non oltre 360 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione da parte della stessa. 3. Il pagamento del prezzo di acquisto dovrà essere effettuato, quanto all'80 % entro 15 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e quanto al restante 20 %, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita. 4. Ove l'aggiudicatario non versi il prezzo ovvero non stipuli il contratto nei termini sopracitati, parte venditrice potrà revocare l'aggiudicazione ed incamerare il deposito cauzionale fatto a garanzia dell'offerta presentata, impregiudicata ogni eventuale altra azione per risarcimento danni. 5. Nel termine di dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione, verranno restituiti i depositi cauzionali ai non aggiudicatari e mantenuto, a titolo di acconto sul prezzo, quello fatto dall'aggiudicatario. 6. In caso di deposito cauzionale prestato dall'aggiudicatario a mezzo di polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, questa verrà trattenuta da parte dell'ASL a garanzia dei successivi adempimenti contrattuali. 7. Tutte le spese preliminari di pubblicità, nessuna esclusa, e conseguenti l'espletamento della gara, comprese quelle notarili, le imposte e le tasse vigenti al momento della stipula del contratto e quanto altro annesso e connesso al trasferimento della proprietà, saranno poste a carico dell'aggiudicatario e saranno da onorarsi al momento del contratto di compravendita.

#### Art. 11

##### Informazioni e chiarimenti

1. Richieste di chiarimenti e di esame dei documenti riguardanti il procedimento di gara potranno essere rivolte alla S.O.S. Patrimoniale dell'A.S.L. 21 (Dott. Maurizio Garlando - tel. 0142/434723 - Geom Fabrizio Gotta - tel. 0142/434481 - fax 0142/434390) tutti i giorni, esclusi sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

#### Art. 12

##### Cause di esclusione

1. Sono causa di esclusione automatica dalla presente procedura di gara: - la mancanza di ciascuna delle componenti dell'offerta e la presentazione della stessa in difformità a ciascuna delle modalità e condizioni di presentazione previste ai precedenti artt. 4, 5, 6, 7 e 8; - l'assenza di ciascuna delle dichiarazioni richieste dall'art. 5, c. 1, n. 9 o qualsivoglia loro difformità da quanto ivi previsto; - l'assenza in capo all'offerente di ciascuno dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge e dal presente bando; - la ricorrenza di altre ipotesi di esclusione espressamente previste dal presente bando; - la presentazione di offerte condizionate. 2. Nel caso di irregolarità formali che non compromettano la pari condizione tra i concorrenti, la commissione, in ottemperanza del principio generale di imparzialità e buon andamento della

P.A., e nell'esclusivo interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, può invitare i soggetti offerenti per mezzo di comunicazione scritta a regolarizzare i documenti ovvero a fornire chiarimenti.

#### Art. 13

##### Altre disposizioni

L'A.S.L. n. 21 si riserva di modificare, sospendere e revocare il presente bando, in qualunque fase del procedimento, a proprio insindacabile giudizio e senza che i concorrenti possano accampare diritti di sorta o rivendicare alcunché.

Casale Monferrato, 11 gennaio 2006

Il Direttore Generale

Carla Peona

Associazione Museo Ferroviario Piemontese - Savigliano (Cuneo)

#### Convocazione assemblea straordinaria dei soci

I soci dell'Associazione Museo Ferroviario Piemontese, costituita in attuazione della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45, sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 4 febbraio 2006 presso la sede del Museo Ferroviario Piemontese nel Comune di Savigliano (CN), via Coloira 7 alle ore 9.00 in prima convocazione, conformemente all'art. 7 dello Statuto.

Gli argomenti all'ordine del giorno sono:

- 1) relazione del nuovo Presidente;
- 2) ratifica della elezione dei membri del Consiglio Direttivo designati dalle rispettive categorie di soci;
- 3) nomina del Revisore dei conti di competenza;
- 4) varie ed eventuali.

Il Presidente

Gianfranco Saccione

Comune di Belveglio (Asti)

#### Modifiche al Regolamento edilizio

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 28 del 30/11/2005 è stato modificato il Regolamento edilizio nel modo seguente:

la commissione edilizia è composta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico che la presiede e da sette componenti eletti dal Consiglio comunale

Belveglio, 9 gennaio 2006

Il Sindaco

Michela Cretaz

Comune di Borgolavezzaro (Novara)

#### Modifica degli articoli 2 e 4 del vigente Regolamento edilizio e presa d'atto della nuova composizione della commissione edilizia

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la sostituzione degli artt. 2 - "Formazione della Commissione Edilizia" e 4 - "Funzionamento della Commissione Edilizia" del vigente Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3° della legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, con il seguente testo:

**Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia**

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. 5 componenti, eletti dal Consiglio Comunale.

Il Presidente e il vice presidente sono nominati dai membri della commissione e scelti tra i componenti elettivi di cui al primo periodo del presente comma, nel corso della prima seduta, con separate votazioni.

Alla commissione partecipa, con funzioni di Segretario senza diritto di voto il Responsabile del servizio tecnico.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; parte dei membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

**Art. 4. Funzionamento della Commissione Edilizia**

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. La prima convocazione è disposta dal componente più anziano di età.

2. Abrogato

3. Possono assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione;

quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista

6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.

10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti

2) Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, a seguito della modifiche apportate, è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691, per il quale è consentita l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999;

4) Di dare atto che il Regolamento Edilizio modificato, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4° della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

5) Di dare atto che, in virtù delle modifiche apportate:

- non fa più parte della Commissione Edilizia il Sindaco o l'Assessore suo Delegato con funzioni di Presidente;

- i componenti della Commissione eletti dal Consiglio Comunale passano da n. 4 a n. 5;

- la Commissione Edilizia, con separate votazioni, provvederà a nominare il Presidente ed il Vice-presidente;

- la prima convocazione della Commissione è disposta dal componente più anziano di età.

6) Di stabilire inoltre che, ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul BUR, si provvederà ad integrare la commissione edilizia con la nomina del nuovo componente.

Comune di Bruzolo (Torino)

**Avviso creditori (Art. 189 D.P.R. 554/1999). Lavori di "ampliamento cimitero comunale e lavori complementari -1° Lotto"**

Il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica Manutentiva



(Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554 del 21.12.1999, sui lavori pubblici)

*avverte*

che in seguito alla fine dei lavori di "ampliamento cimitero comunale e lavori complementari -1°Lotto", coincidente con la data della Deliberazione della G.C. n. 59 del 25.10.2005 di risoluzione del contratto, assunti dall' Impresa Parrini Enzo Via Casetta Mattei n. 90/A, 00100 Roma, si dovrà provvedere alla loro collaudazione e pertanto chiunque vanti crediti verso questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Bruzolo, 11 gennaio 2006

Il Responsabile dell'Area  
Tecnico Urbanistica Manutentiva  
Ezio Termini

Comune di Capriglio (Asti)

**Modifica Regolamento Edilizio - Composizione della Commissione Edilizia - Delibera C.C. n. 21 del 25.11.2005**

Il Consiglio Comunale

Ricordato che non deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2004, esecutiva ai sensi di Legge, venne approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, conformemente a quello tipo regionale;

(omissis)

Vista al Legge Regionale 08.07.1999 n. 19 nonché il Regolamento Edilizio Tipo approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 29.07.499 n. 548-9691;

(omissis)

*delibera*

1. Di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche dell'art 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;

2. l'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale viene stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. 5 componenti designati dall'Organo Comunale Competente. Nella prima seduta la Commissione Edilizia provvederà ad eleggere al suo interno il Presidente ed il vice Presidente.

3. I membri elettivi sono scelti dall'Organo competente fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea, uno dei componenti della Commissione Edilizia deve essere un esperto scelto per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi, in conformità al disposto della Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, art. 14, primo comma.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione Edilizia: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo competente che la ha designata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Organo competente, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che l'Organo competente non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo competente che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

3. Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.007.1999, n. 548-9691.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul BUR, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 19/99

5. Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L.R. 19/99 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

**Avviso di deposito dello Strumento Urbanistico Esecutivo denominato "Ambito particolare 2.7 Strada S.Giorgio e Pozzo S. Evasio"**

Il Dirigente del Settore Pianificazione Urbana e Territoriale

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30.11.2005, esecutiva ai sensi di legge.

Vista la legge della Regione Piemonte n. 56 del 5.12.1977 e ss. mm. ii.

*rende noto*

– Che presso la Segreteria Comunale (via Mameli n. 10 - primo piano), è depositato per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 18.1.2006 al 17.2.2006 compreso, lo Strumento Urbanistico Esecutivo denominato "Ambito particolare 2.7 Strada San Giorgio e Pozzo San Evasio" adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 62 del 30.11.2005 ai sensi degli artt. 40 e 41 della L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii.

– Che durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì ore 8 - 18.00

sabato ore 8 - 12.00



– Che nei successivi trenta giorni al compiuto deposito e precisamente entro il 20.3.2006 compreso, chiunque potrà avanzare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, anche in ordine alla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 comma 3 della L.R. 40/98, redatte in duplice copia in carta libera da presentare al protocollo generale del Comune di Casale Monferrato.

Tale avviso resterà affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi a partire dal 18.1.2006 e verrà pubblicato sul sito internet [www.comune.casalemonferrato.al.it](http://www.comune.casalemonferrato.al.it), sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sulla Gazzetta Ufficiale.

Casale Monferrato, 10 gennaio 2006

Il Dirigente  
Roberto Martinotti

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

**Delibera C.C. n. 65 del 6.12.2005 di controdeduzioni e approvazione del Piano Particolareggiato "Polo Sportivo e Ricreativo S.Bernardino" ai sensi dell'art. 40 della LR 56/77 e ss.mm.ii.**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1) Di rigettare le osservazioni e proposte presentate al Piano Particolareggiato "Polo Sportivo e Ricreativo San Bernardino", adottato con propria deliberazione n. 39 del 18.7.2005, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 56/77, come meglio specificato nell'allegato A) del presente provvedimento, nel seguente modo: (omissis)

2) Di approvare ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e ss. mm. ii., il Piano Particolareggiato "Polo Sportivo e Ricreativo San Bernardino" riguardante le aree comprese tra la linea ferroviaria per Asti e le zone urbanizzate residenziali di c.so Verdi;

3) Di dare atto che la documentazione di progetto del Piano Particolareggiato di cui sopra si compone di:

Relazione illustrativa

Tav. 1 Previsioni di P.R.G.C. e inquadramento fotografico scala 1:2000

Tav. 2 Piano particellare ed elenco delle proprietà catastali scala 1:2000

Tav. 3 Planimetria generale: Zonizzazione scala 1:2000

Tav. 4 Planimetria generale: Classi di destinazione d'uso scala 1:1000

Tav. 5 Planimetria generale: Opere di urbanizzazione scala 1:2000

Tav. 6 Progetto planovolumetrico scala 1:2000

Norme di attuazione

Comune di Castell'Alfero (Asti)

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70/2005 del 29/12/2005. Esame ed approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.07.1999 n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli;

- n. 10 modelli allegati;

- n. 1 appendice art. 31;

- n. 1 modello per estremi di approvazione regionale

3. Di dichiarare che il presente Regolamento è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548 - 9691.

4. Di dare atto che la presente approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08/07/1999 n. 19.

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'urbanistica.

Comune di Castellamonte (Torino)

**Avviso ad opponendum lavori ricostruzione difesa spondale dx torrente Malesina in frazione Preparetto a monte Sp 222 per Ivrea**

Il Capo Settore Tecnico del Comune di Castellamonte ai sensi e per gli effetti dell'art 360 L. 20.3.1865 n. 2248 all.f), sui lavori pubblici, -

*avverte*

che avendo l'appaltatore dei lavori di "ricostruzione difesa spondale dx torrente Malesina in frazione Preparetto a monte della Sp 222 per Ivrea", ultimato i lavori in base al contratto di appalto rep. n. 3779 in data 19.10.05, chiunque vanti crediti verso la Soc. Coop. Valli Unite del Canavese di via Castelnuovo Nigra, 10 Castellamonte (To), per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti, anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Castellamonte, 11 gennaio 2006

Il Capo Sett.Tecnico  
A. Maggiotti

Comune di Castelletto Stura (Cuneo)

**Variante Strutturale al vigente P.R.G.C. "Variante 2005". Determinazione sulle osservazioni - Approvazione definitiva**

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.12.2005 di adozione del Progetto Definitivo della variante Strutturale al vigente P.R.G.C. "Variante generale 2005". Determinazione sulle osservazioni - Approvazione definitiva.

Vista la Legge Regionale 05/12/1977 e s.m. ed in particolare gli artt. 15 e 17;

*avvisa*

Che il Progetto Definitivo della Variante Strutturale al vigente P.R.G.C. "Variante Generale 2005" è pubblicato per estratto all'Albo Pretorio ed è depositato presso

la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 23 dicembre 2005 al 22 gennaio 2005 compreso durante i quali chiunque potrà prenderne visione dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Castelletto Stura, 23 dicembre 2005

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio  
Guido Bosio

Comune di Ceva (Cuneo)  
**Declassificazione strade**

Il Sindaco

= Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 in data 06.12.2005;

= Vista la Legge Regionale n. 86 del 21.11.1996, con la quale si delegano ai Comuni le funzioni di classificazione e di declassificazione delle strade comunali;

*rende noto*

Che con la deliberazione G.C. n. 168/2005 succitata, è stata disposto:

- di declassificare ai sensi del D.P.R. 16.12.1992 n. 492 le seguenti strade:

1) strada comunale di Scagnello (n. 4 delle elenco delle strade comunali esterne all'abitato) , dal bivio con la strada comunale del Villaro al confine con Scagnello;

2) strada comunale vecchia dei Poggi Villaro (n. 7 dell'elenco delle strade comunali esterne all'abitato);

3) strada vicinale da S. Margherita ai Poggi Costa (n. 6 dell'elenco) , dalla strada provinciale Ceva - Battifollo alla Borgata Costa;

4) strada vicinale da Mombasiglio ai Poggi Villaro (n. 7 dell'elenco) , dalla strada provinciale Ceva - Mombasiglio ai Poggi Villaro;

5) strada vicinale dei Lucca (n. 8 dell'elenco) , dalla strada comunale dei Mazzarelli al Cimitero Poggi s. Spirito;

6) strada vicinale di Pongano (n. 25 dell'elenco) , dalla strada provinciale Ceva - Battifollo " loc. S. Rocco " al Rio Pongano;

7) strada vicinale dei Boschi (n. 26 dell'elenco) , dalla Comunale dei Poggi S. Spirito alla strada della Colla dei Mazzarelli;

e che il sedime di risulta derivante dal presente provvedimento di sdemanializzazione, verrà acquisito al patrimonio disponibile del Comune\*

che nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e cioè entro le ore 12,00 del giorno 08 febbraio 2006 chiunque può presentare alla Giunta Comunale motivata opposizione contro il presente provvedimento.

\* come da planimetrie allegata alla deliberazione G.C. n. 168/2005

Ceva, 3 gennaio 2006

Il Sindaco  
Davide Alciati

Comune di Chieri (Torino)

**Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2005 - Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del contributo di costruzione ed aggiornamento degli oneri di urbanizzazione**

Il Consiglio Comunale  
(omissis)  
*delibera*

1) di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina del contributo di costruzione, adeguato alle vigenti normative ed in particolare al D.P.R. 06/06/2001 n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che sostituisce quello adottato con deliberazione C.C. n. 211 in data 14/11/1974 e successive modifiche ed integrazioni, costituito da 37 articoli e dai seguenti allegati:

- Allegato 1): Determinazione degli oneri di urbanizzazione:

- Tab. 1. Definizione del parametro caratteristico del Comune di Chieri

- Tab. 2 Computo dell'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria

- Tab. 3 Determinazione del costo delle opere di urbanizzazione primaria per ogni mc. di costruzione

- Tab. 4 Computo dell'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria

- Tab. 5 Determinazione del costo delle opere di urbanizzazione secondaria per ogni mc. di costruzione

- Tab. 6 Stima sintetica degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativa alle attività produttive

- Tab. 7 Stima sintetica degli oneri di urbanizzazione per attività terziarie e di trasformazione del territorio non a carattere edificatorio

- Tab. C Parametri da applicare in relazione alle destinazioni di zona ed ai tipi di intervento previsti;

- Allegato 2): Schema di convenzione tipo;

- Allegato 3): Elenco Prezzi unitari per la determinazione delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo;

- Allegato 4): Capitolato Speciale Tipo per l'esecuzione delle opere a scomputo;

- Allegato 5): Determinazione del Costo di Costruzione di edifici residenziali.

(omissis)

Comune di Colletterto Giacosa (Torino)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14-12-2005 "Variante al Piano Particolareggiato dell'area produttiva PP2 in località Ribes - Approvazione art. 40 L.R. 5-12-1977, n. 56 e s.m.i."**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

di approvare la variante al Piano Particolareggiato citato in premessa, relativa all'area per insediamenti produttivi PP2 del vigente Piano Regolatore Generale.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Pierpaolo Ganio Vecchiolino

Comune di Condove (Torino)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12.12.2005. "Modifiche al regolamento edilizio comunale"**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 10, della Legge Regionale 19/1999, le modifiche al Regolamento Edilizio comunale vigente come individuate nell'allegato elenco facente parte integrante della presente, dando atto che l'art. 2 comma 2 "Formazione della Commissione

Edilizia" viene modificato in base all'emendamento presentato dal gruppo di minoranza "Insieme per Condove", il cui testo si allega alla presente deliberazione. Del medesimo viene accolto il disposto del 1° capoverso e viene respinto il 2° capoverso, riguardante l'eventuale presenza in Consiglio Comunale di più gruppi di minoranza;

2. Di dare atto che permane la conformità al Regolamento Tipo regionale di cui alla D.C.R. n. 5489691 del 29.07.1999;

3. Di inviare alla Giunta Regionale, ad esecutività avvenuta, copia della presente con l'allegato elenco delle modifiche;

4. Di dare atto che le modifiche al Regolamento assumono efficacia con la pubblicazione per estratto sul BUR Piemonte della relativa deliberazione di approvazione.

5. Di demandare al Responsabile del Servizio Competente, l'esecuzione degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio  
Silvio Sibille

Comune di La Cassa (Torino)

**Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29.11.2005 "Revoca deliberazione C.C. n. 37 del 29.11.2004. Approvazione nuovo Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 19/99."**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

- Di revocare la delibera C.C. n. 37 del 29.11.2004 ad oggetto "Revoca deliberazione C.C. n. 22 del 23.12.2002 Approvazione nuovo Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 19/99".

- Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale composto da n. 71 articoli, n. 10 modelli e n. 1 Appendice art. 31, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

- Di dichiarare il Regolamento Edilizio Comunale conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.R. n. 19/99.

- Di dare atto che la presente delibera divenuta esecutiva ai sensi di legge assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.R. n. 19/99.

- Di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale unitamente alla presente sarà trasmesso ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.R. n. 19/99 alla Giunta Regionale - Assessorato all'Urbanistica.

Il Segretario Comunale  
Caterina Ravinale

Comune di Lesa (Novara)

**Modifica Regolamento edilizio**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1. Di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19/1999 le modifiche da apportare al testo del comma 2 del citato articolo 2 sostituendolo con il seguente:

"La Commissione è composta da n. 8 (otto) componenti, di cui 1 (uno) proposto dalla minoranza, eletti dal Consiglio Comunale.

Il Presidente viene nominato dal Sindaco fra i membri eletti dal Consiglio Comunale.

In caso di assenza del Presidente nominato, le sue funzioni vengono svolte dal componente più anziano di età presente alla riunione."

2. Di dichiarare che il Regolamento Edilizio Comunale così modificato è conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione Piemonte.

3. Di dare atto che la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

4. Omissis...

Comune di Locana (Torino)

**Piano Assetto Idrogeologico-adozione definitiva**

Il Responsabile del Servizio Tecnico -Settore Urbanistica

Si informano tutti i cittadini che con deliberazione n. 32 in data 22.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha adottato definitivamente il Piano Assetto Idrogeologico della variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale.

A sensi dell'art.15 c.8 L.R. 56/77, la deliberazione e gli elaborati sono depositati presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi dal 19.1.2006 al 17.2.2006 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.00 - sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

Locana, 19 gennaio 2006

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Nadia Vallino

Comune di Marene (Cuneo)

**Bando per l'assegnazione di n. 2 licenze all'esercizio del servizio pubblico di noleggio di autovettura con conducente**

E indetto un concorso per titoli per l'assegnazione, di n. 2 licenze all'esercizio del servizio pubblico di noleggio di autovettura con conducente. Requisiti richiesti età non inferiore a 21 anni - iscrizione ruolo provinciale conducenti dei servizi pubblici non di linea presso CCIAA - possesso requisiti morali - Certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116 del CDS.

Presentazione della domanda: plico chiuso direttamente all'ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.20 e nei giorni del lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 entro il termine perentorio del giorno 17 febbraio 2006 ore 12.00.

Informazioni e copia integrale del bando comprensivo dello schema di domanda può essere richiesto all'Ufficio Polizia Amministrativa del Comune di Marene 0172 742029 polizia@comune.marene.cn.it

Comune di Mathi (Torino)

**Bando di concorso per assegnazione nuovi posteggi per il mercato settimanale**

Approvato con Giunta Comunale n. 136 del 10 novembre 2005 bando di concorso per assegnazione nuovi posteggi per il mercato del giovedì: 6 settore non alimentare - 1 settore alimentare.

Comune di Miagliano (Biella)

**Approvazione progetto definitivo di variante al piano particolareggiato dell'area delle ex scuole e delle aree pubbliche limitrofe**

*Si rende noto che*

Il Consiglio Comunale in data 27.10.2005 con deliberazione n. 12 ha approvato il progetto definitivo di variante al piano particolareggiato dell'area delle ex scuole e delle aree pubbliche limitrofe.

Tutti gli elaborati sono disponibili all'esame del pubblico presso l'Ufficio Tecnico Comunale presso la sede municipale in Piazza Martiri Libertà n. 3.

Miagliano, 27 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio  
Ermanno Baradel

Comune di Mongrando (Biella)

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 in data 27/12/05 Nuova modifica del Regolamento Edilizio. Ricostruzione articoli Commissione Edilizia**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1) Di ripristinare gli articoli 2; 3 e 4 del Regolamento edilizio con i seguenti contenuti:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione, è presieduta dal Sindaco o dall'assessore responsabile (se nominati in applicazione dell' art. 53, comma 23, della Legge 23.12.2000, n. 388 e successive modifiche) e da 7 componenti eletti dal Consiglio Comunale. Qualora il Comune non si avvalga delle disposizioni predette, la presidenza della Commissione compete al responsabile del servizio.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno uno dei membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea in architettura.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la

Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a) il rilascio dei permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b) convenzioni;

c) programmi pluriennali di attuazione;

d) regolamenti edilizi e loro modifiche;

e) modalità di applicazione del contributo di concessione.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta del permesso di costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e spe-



cifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.

10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi al permesso di costruire.

2) - Di revocare il punto 2) della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 44 del 23 Settembre 2005;

3) - Di dichiarare le abrogazioni che precedono conformi al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con DCR 29 Luglio 1999, n. 548-9691;

4) - Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 Luglio 19699, n. 19;

5) - Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa ai sensi dell' art. 3, comma 4, della Legge Regionale 19/1999, alla Giunta Regionale - Assessorato all'Urbanistica;

(omissis)

Comune di Morozzo (Cuneo)

**Deliberazione del C.C. n. 34 del 30/11/2005: "Approvazione modifica del Regolamento edilizio Comunale"**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1) di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) l'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da cinque membri, di cui quattro eletti dal Consiglio Comunale. E' membro di diritto il Comandante dei VV.FF. o suo delegato. I componenti nella prima seduta, eleggono il Presidente e il Vicepresidente.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporanea i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, Membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a Per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b Per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

7) di revocare la deliberazione n. 30 adottata da questo Consiglio in data 28/09/2005

Comune di Occhieppo Superiore (Biella)

**Approvazione definitiva del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di Via Graglia**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

Di adottare il Piano attuativo P.I.P. Piano per Insediamenti Produttivi di Via Graglia ai sensi dell'art. 27 della L. n. 865/1971, degli art. 42,38,39,40,45,51 della L.R. 56/1977 e dell'art. 37 delle N.T.A. del P.R.G.I., presentato in data 08.09.05 al prot. 5103, ed integrato secondo le indicazioni espresse dalla commissione edilizia dalle Soc. Biella Leasing S.p.a., per l'utilizzatore ditta Pidello Renzo Escavazioni, dalla Colombo Immobiliare S.n.c., e dall'Impresa Ronchetta & C. S.n.c e così composto:

- TAV. A bis: Relazione Illustrativa
- TAV. B: Norme specifiche di attuazione
- TAV. C: Elenchi catastali delle proprietà
- TAV. P-01: Estratto di mappa catastale estratto di prgi del comune di occhieppo superiore ed estratto prgi con inserimento della planimetria del pip
- TAV. P-02: Rilievo planoaltimetrico dell'area di intervento con indicato il tracciato del nuovo scolmatore in progetto
- TAV. P-03bis: Planimetria con individuazione dei lotti e planimetria quotata con aree edificabili
- TAV. P-04bis: Planimetria del PIP disegnata sulla mappa catastale aggiornata
- TAV. P-05bis: Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti
- Schema di convenzione

1. Di dare atto dell'avvenuto espletamento della procedura di deposito e di pubblicazione ai sensi dell'art. 40 della L.R. 56/44;

2. Di dare avviso, sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte), ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, della approvazione e del deposito presso la Segreteria Comunale del Progetto definitivo del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di Via Graglia ai sensi dell'art. 40 comma 3 L.R. 56/77;

3. Di disporre l'invio agli uffici Regionali di una copia della presente deliberazione, completa degli allegati tecnici

4. Di incaricare il Dott. Carenzo Roberto in qualità di Ufficiale rogante per la successiva stipula della Convenzione.

Comune di Omegna (Verbano Cusio Ossola)

**Estratto decreto esproprio n. 2 del 5.1.2006 - Espropriazione per Pubblica Utilità Art. 23 comma 5 DPR 327/2001**

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Dirigente del Servizio Urbanistica Responsabile dell'Ufficio Espropri del Comune di Omegna con Decreto n. 2 del 5.1.2006 ha pronunciato a favore del Comune di Omegna, l'espropriazione degli immobili siti nel Comune di Omegna identificati nel NCT al fg. 18 mapp. 493,497,498 per complessivi mq 1.550 intestati a catasto a: Trisconi Pia Maria "omissis", con indennità condivisa pari ad euro 23.250,00 per la realizzazione dei lavori di "Potenziamento infrastrutturale area Centro Sportivo di Bagnella".

Ai sensi dell'art. 20 comma 12 del DPR 327/2001 con Ordinanza Dirigenziale n. 2 del 5.1.2006 è stata depositata la indennità condivisa pari ad euro 23.250,00 presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Coloro che possono vantare diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma indicata.

Il Responsabile dell'ufficio Espropri  
Mauro Vergerio

Comune di Peveragno (Cuneo)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2005 - Modifica del Regolamento Edilizio**

Il Consiglio comunale

(omissis)

*delibera*

1) Di approvare il seguente testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del vigente Regolamento edilizio e che - a tutti gli effetti - sostituisce nella nuova formulazione, quello precedente:

Art. 2 - Formazione della Commissione edilizia

Comma 2. La Commissione è composta da quattro componenti, eletti dal Consiglio Comunale, tra i quali un Presidente ed un Vice Presidente. Nel corso della prima seduta della Commissione si procede alla nomina delle predette cariche.

Comma 3. I quattro membri sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri eletti vi dovrà essere in possesso di diploma di laurea, tre eletti dal Consiglio Comunale nell'ambito delle designazioni effettuate dal Collegio dei Geometri e dagli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri. Il quarto componente, analogamente eletto dal C.C., deve rivestire la carica di tecnico comunale. I predetti componenti non possono essere titolari o associati di studio tecnico professionale nell'ambito del territorio comunale.

2) Di dare atto che nessuna altra modifica viene apportata al testo del vigente Regolamento edilizio.

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per l'espletamento delle procedure di legge.

Comune di Piossasco (Torino)

**Decreto di occupazione temporanea n. 01/06 delle aree necessarie per la realizzazione della fognatura nera in località Villaggio Nuovo e Regione Cappella (Prog. 339)**

Il Dirigente

(omissis)

*decreta*

Art. 1. E' disposta, a favore della Smat S.p.A. con sede in Torino - Corso XI Febbraio n. 14, l'occupazione

per pubblica utilità delle aree site nel territorio della Città di Piossasco, rappresentate negli elaborati approvati con deliberazione G.C. n. 206 del 02.12.2005, ed identificate nell'allegato elenco, necessarie per la realizzazione delle opere di costruzione della fognatura nera in località Villaggio Nuovo e Regione Cappella.

Art. 2. L'occupazione delle aree per la realizzazione dei lavori di cui al precedente comma, può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso, e comunque, non oltre i termini stabiliti per la conclusione del procedimento espropriativo e di asservimento.

#### *nomina*

Come Tecnico incaricato, il Geom. Giancarlo Ascrizzi della Funzione Patrimonio della Smat S.p.a, di procedere alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili di cui trattasi ai sensi dell'art. 49 comma 3 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327.

#### *comunica*

Che la Smat S.p.A. di Torino, in persona del suo rappresentante, in concomitanza con la redazione dello stato di consistenza, provveda all'immissione nel possesso degli immobili, redigendo specifico verbale in contraddittorio con i proprietari.

Che l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso nello stesso periodo all'Albo Pretorio Cittadino.

Che la Smat S.p.A. di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che verrà determinata con successivi provvedimenti a norma delle disposizioni vigenti.

Che il presente Decreto perde efficacia qualora l'occupazione non venga attuata nel termine di tre mesi dalla data di emissione dello stesso e comunque quando cessa la pubblica utilità dei lavori.

Che il presente Decreto sarà notificato agli aventi diritto e pubblicato all'Albo Pretorio Cittadino a cura della Smat S.p.A., e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, a cura di questa Città.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si precisa che contro il presente atto è ammesso ricorso presso il T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Piossasco 10 gennaio 2006

Il Dirigente del Dipartimento  
Maurizio Foddai

Comune di Piscina (Torino)

**Estratto deliberazione di C.C. n. 34 in data 30.11.2005:  
"Esame ed approvazione modifiche all'art. 2, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del vigente Regolamento Edilizio Comunale"**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1) Di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 le modifiche apportate all'art. 2, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, allegate e parte integrante del presente atto;

2) Di dare atto che il Regolamento risulta invariato nella consistenza dei numeri degli articoli e dei modelli allegati;

3) Di dichiarare che l'articolo modificato è comunque conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 8 luglio 1999, n. 19;

5) Di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, saranno trasmesse, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Piscina, 14 dicembre 2005

Il Segretario Comunale  
Anna Negri

Comune di Rosazza (Biella)

**Avviso ai creditori Lavori ripristino danni alluvione  
gugno 2002 Ripristino acquedotti e fognature**

Il responsabile del Procedimento

Vista la documentazione agli atti di questo Ente.

Visto il contratto d'appalto in data 10.03.2005 n. 52 di rep.

*rende noto*

Che l'impresa F.lli D'Ambrosio con sede in Sagliano Micca, V. Rosazza 4 (già F.lli D'Ambrosio s.n.c. fraz. Fucina 8 Quittengo) ha ultimato le opere in premessa e chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli e prove documentali entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune e sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

I creditori che intendono garantirsi i titoli suddetti, anche sulla cauzione presentata dall'impresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile del procedimento/Il Sindaco  
Sandro Rosazza Volpin

Comune di Rossana (Cuneo)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del  
13/12/2005 - "Regolamento edilizio - art. 2 - Integrazioni"**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1) Per tutto quanto esposto in premessa, e qui integralmente richiamato, di modificare ed integrare, ai sensi dell'art. 3 comma 10 della L.R. 08 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio comunale approvato con D.C.C. n. 21 del 20 Luglio 2004, nelle forme qui di seguito specificate:

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. 9 componenti designati dall'Organo Comunale competente. I componenti, nella prima seduta, eleggono Presidente e Vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titoli di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni".

omissis

Comune di Salussola (Biella)

**Adozione proposta di classificazione acustica per il territorio di Salussola**

Vista la Legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000

*Si rende noto che:*

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27.10.2005 è stata adottata, ai sensi della L.R. 20.10.2000, n. 52 la proposta di classificazione acustica del territorio comunale.

Gli atti relativi all'adozione della proposta di classificazione acustica del territorio comunale, suddetta, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale sito al 1° piano del Municipio di Salussola, Piazza Garibaldi 1, per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dal 18-01-2006 al 17-02-2006 durante i quali chiunque può prenderne visione, secondo i seguenti orari:

- dal lunedì al sabato dalle ore 11,00 alle ore 12,00, la domenica dalle ore 8,30 alle ore 9,30;

Dal trentesimo giorno della pubblicazione suddetta, entro i successivi sessanta giorni, potranno essere presentate osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici.

Salussola, 5 gennaio 2006

Il Responsabile del Servizio  
Massimo Lacchia

Comune di Saluzzo (Cuneo)

**Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica**

Si rende noto che, ai sensi della legge regionale 28 marzo 95 n. 46 s.m.i., è stato emanato, con decorrenza 23 gennaio 2006, un bando di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, di recupero e di risulta eventualmente disponibili nel territorio del Comune di Saluzzo.

Possono partecipare al bando, in conformità dell'art. 5 della L.R. n. 46/95 s.m.i., i cittadini che risiedono o che prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito dei seguenti comuni: Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Carde', Casteldelfino, Castellar, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Frassinio, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Mele, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre S.Giorgio, Valmala, Venasca, Verzuolo.

Possono inoltre concorrere i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia che svolgano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti e in distribuzione presso gli uffici dei predetti Comuni, dovranno essere presentate esclusivamente al Comune di Saluzzo Servizi alla Persona, Piazza Cavour 12, entro le ore 12,00 del 23 marzo 2006, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di 30 trenta giorni.

Comune di San Damiano d'Asti (Asti)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2005. P.d.R.L.I. "L'ospedale" - Approvazione**

(omissis)

Per quanto sopra esposto il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, responsabile del Procedimento, propone che il Consiglio Comunale

*deliberi*

(omissis)

2. Di dare atto che si è fatto luogo alle procedure di rito relativamente alla pubblicazione del Piano e che nel periodo prescritto non sono pervenute osservazioni/proposte.

3. Di approvare il Piano di Recupero di Libera Iniziativa, denominato "L'ospedale", nonché la relativa bozza di convenzione,...(omissis)

(omissis)

9. di dare atto che - il Piano assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione del piano, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*



Di approvare, come approva, la proposta deliberativa come sopra allegata e trascritta.

(omissis)

Comune di San Damiano d'Asti (Asti)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2005. P.d.R.L.I "via Peano" - Approvazione**

(omissis)

Per quanto sopra esposto il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, responsabile del Procedimento, propone che il Consiglio Comunale

*deliberi*

(omissis)

2. Di dare atto che si è fatto luogo alle procedure di rito relativamente alla pubblicazione del Piano e che nel periodo prescritto non sono pervenute osservazioni/proposte.

3. Di approvare il Piano di Recupero di Libera Iniziativa, denominato "Via Peano", nonché la relativa bozza di convenzione,...(omissis)

(omissis)

9. Di dare atto che - il Piano assume efficacia con la pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione del piano, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

Di approvare, come approva, la proposta deliberativa come sopra allegata e trascritta.

(omissis)

Comune di Santo Stefano Roero (Cuneo)

**Avviso di deposito e pubblicazione del progetto definitivo di variante al P.R.G.C.**

Il Sindaco

In esecuzione a quanto previsto dalla Legge Regionale 05 Dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.

*avvisa*

Che l'estratto del progetto definitivo della II° Variante al P.R.G.C. è pubblicato "per notizia" all'Albo Pretorio per 30 Giorni consecutivi, compresi i festivi, dal 03 Gennaio 2006 al 01 Febbraio 2006.

Durante lo stesso periodo, la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30 Novembre 2005 di controdeduzione alle osservazioni proposte e di adozione del progetto definitivo e gli elaborati adottati sono depositati presso la Segreteria del Comune, affinché chiunque possa prenderne visione con i seguenti orari:

- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
- Sabato, Domenica e giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Santo Stefano Roero, 2 Gennaio 2006

Il Segretario comunale  
Anna Di Napoli

Il Sindaco  
Renato Maiolo

Comune di Solonghello (Alessandria)

**Avviso adozione definitiva piano di zonizzazione acustica**

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Vista la L.R. n. 52 del 20/10/2000 e la Delib. G.R. n. 85-3802 del 06.08.2001;

Vista la deliberazione C.C. n. 05 in data 30/03/2004 approvazione preliminare piano di zonizzazione acustica

*avvisa*

che con deliberazione C.C. n. 16 in data 29/11/2005 è stato adottato il piano definitivo di zonizzazione acustica del territorio comunale di Solonghello ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 52/2000.

Solonghello, 20 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Donatella Gennaro

Comune di Sparone (Torino)

**Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 22.12.2005 di "Approvazione regolamento edilizio comunale"**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1) Di approvare il "Regolamento edilizio comunale" composto da: n. 70 articoli, n.10 allegati, appendici all'art. 31 ed estremi di approvazione del regolamento, nel testo che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 - della L.R. 8/7/1999, n. 19, la conformità del regolamento, così come sopra approvato, al regolamento tipo formato ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548/9691 del 29/07/1999;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione, con il regolamento allegato, alla Giunta Regionale per gli adempimenti previsti dall'art. 3 - comma 4 - della L.R. n. 19/99 sopracitata;

4) di dare atto infine che il regolamento in argomento assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul BURP ai sensi dell'art. 3 - comma 3 - della L.R. n. 19/99, e ciò in deroga alla disciplina statutaria di questo comune la quale fissa al sedicesimo giorno dalla seconda pubblicazione all'albo pretorio del Comune, l'entrata in vigore dei regolamenti comunali.

Comune di Strambinello (Torino)

**Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 24-11-2005: "Modifica al Regolamento Edilizio comunale"**

Il Consiglio comunale

(omissis)

*delibera*

di approvare le modifiche agli articoli 2 e 4 del Regolamento edilizio approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 29 del 25-07-2003 e rettificato con deliberazione Consiglio comunale n. 41 del 28-11-2003, come evidenziate nell'allegato prospetto A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

(omissis)

(prospetto allegato A)

(omissis)

Regolamento edilizio - testo modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 24.11.2005

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Responsabile del Settore Tecnico o da un tecnico comunale nominato dal Sindaco che la presiede, e da 6 componenti, eletti dal Consiglio comunale. Con provvedimento del Sindaco, adottato ai sensi dell'art. 97 c. 4 lett. d) del D.lgs. n. 267/00, la presidenza della Commissione Edilizia può essere affidata al Segretario Comunale.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

(omissis)

2. Il Presidente designa di volta in volta, il tecnico, membro della Commissione Edilizia, chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione.

3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

3.bis Il Sindaco o un assessore suo delegato può assistere, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione Edilizia.....omissis...

Comune di Valfenera (Asti)

**Estratto deliberazione C.C. n. 95 del 12/11/2005 di modifica art. 2 del regolamento edilizio approvato ai sensi della L.R. n. 19 del 8/7/1999 con deliberazione C.C. n. 113 del 17/7/2001**

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente proposta al Consiglio comunale avente ad oggetto: "Modifica art 2 del Regolamento Edilizio approvato con atto deliberativo del C.C. n. 113 in data 17/07/2001".

(omissis)

Per motivi sopra esposti la Giunta propone che il Consiglio comunale

*delibera*

Di approvare le modifiche all'art. 2 del Regolamento edilizio comunale vigente stralciando il comma 2 dell'articolo 2 e sostituendo il medesimo con il seguente:

"La Commissione Edilizia è composta da n. 5 (cinque) componenti, eletti dal Consiglio comunale. Nella prima seduta la Commissione provvederà ad eleggere al suo interno il Presidente, che rimarrà in carica nei termini specificati al comma 5; di approvare le modifiche all'art. 2 del Regolamento edilizio comunale vigente stralciando l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2 e sostituendo il medesimo con il presente: "Non possono far parte della Commissione anche i membri del Consiglio comunale, gli Assessori ed il Sindaco";

Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della L.R. 08/07/1999 n. 19.

Il responsabile del procedimento

Marco Dassetto

Il Sindaco

Giovanni Valle

Comune di Verduno (Cuneo)

**Progetto preliminare del piano di localizzazione delle infrastrutture di comunicazione e relativo regolamento ai sensi della L.R. 19 del 03/08/2004 e D.G.R. 16-757 del 05/09/2005**

Il Sindaco

*rende noto*

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 19.12.2005 è stato adottato il Progetto preliminare del piano di localizzazione delle infrastrutture di comunicazione e relativo regolamento ai sensi della L.R. 19 del 03/08/2004 e D.G.R. 16-757 del 05/09/2005;

Che la suddetta deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici di cui la stessa si compone, è depositata presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi dal 02.01.2006 al 01.02.2006;

Che nello stesso periodo la deliberazione di cui sopra è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e che dal 01.02.2006 al 03.03.2006, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte, anche munite di supporti esplicativi, nel pubblico interesse.

Verduno, 2 gennaio 2006

Il Sindaco

Ignazio Fortino

Comune di Villafalletto (Cuneo)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 21.12.2005 - Riformulazione art. 2, comma 2 del Regolamento Edilizio vigente**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*delibera*

1. Di riformulare, a seguito delle osservazioni da parte della Regione Piemonte, l'articolo 2, comma 2 del vigente Regolamento Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2005, così di seguito integralmente ridefinito e sostituito:

Articolo 2 comma 2:

La Commissione è così composta:

n. 1 Membro di diritto - Presidente nominato dal Consiglio Comunale dovrà avere titolo scolastico in materia attinente all'edilizia;

n. 6 Membri elettivi: (di cui uno proposto dalla minoranza consiliare) così distinti: n. 4 tecnici esperti nella disciplina urbanistica ed edilizia scelti nell'ambito delle categorie degli ingegneri, architetti, geometri, regolarmente iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali; n. 2 membri esperti nel settore ambientale.

2. Di dichiarare che la modifica in oggetto al vigente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29.07.1999.

3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 19 del 08.07.1999.

4. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. n. 19 del 08.07.1999 alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.

Il Responsabile Area Tecnica  
Giampiero Pettiti

Comune di Villata (Vercelli)

**Avviso di adozione variante parziale al P.R.G.I.**

Il responsabile del Servizio rende noto che con D.C.C. n. 27, in data 05/12/2005, il Consiglio Comunale ha adottato una variante parziale al vigente P.R.G.I., ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 56/77 e ss.mm.ii.

La citata D.C.C. n. 17 è depositata presso la Segreteria Comunale, ove può esserne presa visione dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 11, dal 12/01/2006 al 26/01/2006

Dal 26/12/2006 al 10/02/2006 (15° e 30° giorno di pubblicazione) chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi può presentare, senza alcuna formalità, osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi.

Il Responsabile del Servizio  
Franco Bullano

Consorzio Acquedotto Intercomunale Sud Canavese - Ciriè (Torino)

**Lavori di potenziamento delle opere di presa delle sorgenti consortili in Cantoira e Monastero di Lanzo e riqualificazione condotte. Avviso ai creditori**

Impresa: S.I.C.E.A. SpA - C.so Re Umberto n. 48 - Torino

Contratto: in data 8/5/2003 Rep. n. 34/2003 registrato a Ciriè il 12/5/2003 al n. 620 Serie 1

Il Responsabile del Procedimento

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 DPR 554/99 sui lavori pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni

*avverte*

che avendo l'appaltatore dei lavori in oggetto ultimati i lavori in base al contratto di appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Consorzio istanza corredata da relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Ciriè, 11 gennaio 2006

Il Responsabile del Procedimento  
Riccardo Picotto

Provincia di Alessandria

**Determinazione Dirigenziale n. 811/136021 del 20/10/2005. Domanda della Ditta Fulchiero Giorgio, Montobbio Aldo, Tacchino Franca e Motta Giovanni per il rinnovo e il subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Orba in Comune di Silvano d'Orba ad uso irriguo**

Il Dirigente di Direzione

(omissis)

*determina*

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, il rinnovo e subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Orba in Comune di Silvano d'Orba ad uso irriguo a favore della Ditta Fulchiero Giorgio (omissis), Montobbio Aldo (omissis), Tacchino Franca (omissis), Motta Giovanni (omissis). La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 01/07/2000, giorno successivo alla scadenza della precedente concessione di derivazione trentennale accordata con D.M.LL.PP. n. 90785 in data 10/09/1971, nella misura massima di 20 l/s e media di 3,6 l/s.

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 04/10/2005, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

- Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dal 01/01/2006 il canone stabilito nella misura di legge;

- a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 570 l/s.

(omissis)

Il Dirigente Direzione Tutela  
e Valorizzazione Ambientale Protezione Civile  
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi

(omissis)

saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Torrente Orba in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio  
Mario Gavazza

Provincia di Asti

**Determinazione dirigenziale n. 11080 del 23/12/2005 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 30/07/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Dafarra Giovanni per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) ad uso agricolo. Codice Utenza AT10229**

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

*determina*

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Dafarra Giovanni la derivazione di 0,5 l/s massimi e 300 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) per uso agricolo;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,27 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

disciplinare  
(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente  
Oreste Meschia

Provincia di Asti

**Determinazione dirigenziale n. 11081 del 23/12/2005 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 30/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Lastone Bruno per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice Utenza AT10252**

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
(omissis)  
determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Lastone Bruno la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Costigliole (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 1 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,27 relativo alla suindicata

concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis)

Disciplinare  
(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente  
Oreste Meschia

Provincia di Asti

**Determinazione dirigenziale n. 11082 del 23/12/2005 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 01/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Cocino Luigi per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) ad uso agricolo. Codice Utenza AT10259**

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
(omissis)  
determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Cocino Luigi la derivazione di 2 l/s massimi e 350 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) per uso agricolo;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -



Disciplinare  
(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente  
Oreste Meschia

Provincia di Biella

**D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 3 luglio 2001 della società "Tamoil Petroli S.p.a." di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso civile, per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in Comune di Sandigliano. Assenso. P.P. Sandigliano 3**

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 23 giugno 2004 dal Sig. Scanabucci Maurizio, in qualità di Procuratore della società richiedente, "Tamoil Petroli S.p.a.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Tamoil Petroli S.p.a.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,05 e medi 0,0008 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 26, prelevati per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in località Via Gramsci n. 229 del Comune di Sandigliano, foglio n. 11, particella n. 394, codice captazione BI-P-00567, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 120,00 previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno

solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 30 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

Provincia di Biella

**D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 9 agosto 2000 del Sig. Pagliero Renato, di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso civile, per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in Comune di Sandigliano. Assenso. P.P. Sandigliano 13**

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 19 agosto 2004 dal Sig. Pagliero Renato, in qualità di richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Pagliero Renato, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec medi 0,006 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 220, prelevati per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in località Torrazza del Comune di Sandigliano, codice captazione BI-P-00253, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e,

secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 120,00 previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 30 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

Provincia di Biella

**D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 14 luglio 2000 della Ditta "Nuova Roj Electrotex S.r.l.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso civile (antincendio), per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in Comune di Biella. Assenso. P.P. Biella 37**

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 8 novembre 2005 dal Sig. Samarotto Gian Paolo, in qualità di Procuratore della Ditta "Nuova Roj Electrotex S.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determi-

nazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Nuova Roj Electrotex S.r.l.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1,3 e medi 0,0001 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 4 (quattro), prelevati per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in quartiere Villaggio Lamarmora del Comune di Biella, codice univoco BI-P-00246, da adibire ad uso civile (antincendio);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 120,00 previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 30 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

Provincia di Biella

**D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 10 agosto 2000 della Ditta "Agip Petroli S.p.A.", alla quale, in seguito a fusione per incorporazione, è subentrata la ditta "ENI S.p.A." di concessione preferenziale di derivazione d'acqua da un pozzo ubicato in Comune di Cossato, da adibire ad uso civile, riclassificato come uso produzione di beni e servizi e civile, ai sensi dell'allegato D del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R. Assenso P.P. Cossato 7**

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 6 agosto 2004 dal Sig. Nicora Michele, in qualità di Responsabile Sviluppo e Realizzazione Assets, per quanto riguarda l'area commerciale Rete Agip Piemonte, Liguria, Val d'Aosta della Ditta "ENI S.p.A.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di ridefinire la tipologia d'uso dell'acqua prelevata dal pozzo in parola, in uso di tipo produzione di beni e servizi e civile, ai sensi dell'allegato D del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R;

Di rettificare l'articolo 8 del disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione, variando la durata della presente concessione da anni 30, come indicato, ad anni 15, in conseguenza alla ridefinizione degli usi applicata ai sensi del D.P.G.R. 6.12.2004, n. 15/R.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "ENI S.p.A.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 31.536 prelevati da un pozzo in falda freatica, ubicato in località Via Amendola n. 102 del Comune di Cossato, da adibire ad uso produzione di beni e servizi e civile.

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 1.000,00 previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso produzione di beni e servizi, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 30 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

Provincia di Biella

**D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 10 agosto 2000 della Ditta "Biella Shrunk Process S.a.s.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso civile, per mezzo di n. 2 pozzi in falda freatica, ubicati in Comune di Quaregna. Assenso. P.P. Quaregna 3**

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 28 luglio 2004 dal Sig. Alberto Pietro, in qualità di Socio Accomandatario della Ditta in parola, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Biella Shrunk Process s.a.s.", (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi e medi 10 d'acqua, prelevati per mezzo di due pozzi in falda freatica, ubicati in località Via Marconi del Comune di Quaregna, foglio n. 14, particella n. 312, codici univoci BI-P-00429 e BI-P-00430, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 120,00 previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della



Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 30 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

Provincia di Biella

**D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 3 luglio 2000 dell'Acquedotto "Canton Sopra" di Cereie Trivero, di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, da n. 2 sorgenti, ubicate in Comune di Trivero, da adibire ad uso potabile. Assenso. P.P. Trivero 21**

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 18 giugno 2004 dal Sig. Casetto Enzo, in qualità di Presidente dell'Acquedotto "Canton Sopra", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, all'Acquedotto Canton Sopra di Cereie Trivero, (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi e medi 0,6 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 18.662, prelevati da n. 2 sorgenti, aventi i codici captazione BI-S-00107 e BI-S-00108, ubicate in località Sella del Comune di Trivero, da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 330,00 previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso potabile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 30 dicembre 2005

Il Responsabile del servizio  
Marco Pozzato

Provincia di Biella

**D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 28 luglio 2000 della Ditta "Loro & Bellon s.n.c.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso civile (antincendio, igienico), per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in Comune di Trivero. Assenso. P.P. Trivero 22**

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 9 luglio 2004 dal Sig. Bellon Vittorio, in qualità di socio della Ditta "Loro & Bellon S.n.c.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Loro & Bellon S.n.c.", (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,05 d'acqua, cui corrisponde un totale di metri cubi annui 1.577, prelevati per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in località Pratrivero del Comune di Trivero, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato



pato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 120,00 previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 30 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

Provincia di Biella

**D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 2 agosto 2000 dell'Acquedotto Frazione Ronco di Trivero, di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, da n. 2 sorgenti, ubicate in Comune di Trivero, da adibire ad uso civile. Assenso. P.P. Trivero 46**

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 15 giugno 2004 dal Sig. Tescari Roberto, in qualità di Presidente dell'Acquedotto di Frazione Ronco di Trivero, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, all'Acquedotto di Frazione Ronco di Trivero, omissis, la concessione preferenziale di derivazione

di l/sec massimi 0,05 e medi 0,03 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 1.050, prelevati da n. 2 sorgenti, aventi i codici captazione BI-S-00144 e BI-S-00145, ubicate in località Frazione Ronco del Comune di Trivero, foglio n. 13, particella n. 631, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 120,00 previsti per l'anno solare 2006, pari al minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 30 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio  
Marco Pozzato

Provincia di Cuneo

**Determinazione del Responsabile del Centro di Costo Assistenza Infanzia, Handicap n. 564 del 20 dicembre 2005. Sezione provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione B. Cancellazione Società Coope-**

**rativa "Cooperativa Sociale Anqa Società Cooperativa a responsabilità limitata"**

Il Responsabile del Centro di Costo Assistenza Infanzia,  
Handicap  
*determina*

- di revocare l'iscrizione alla sezione provinciale dell'albo regionale delle Cooperative Sociali, sezione B, della Cooperativa Sociale "Cooperativa Sociale Anqa Società Cooperativa a responsabilità limitata" in liquidazione, con sede in 12051 - Alba - Corso Coppino 48;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo  
Giuseppe Viada

Provincia di Cuneo

**Ordinanza n. 1452 del 24.10.2005 della Soc. Acquacorrente S.r.l. di Verzuolo**

Il Dirigente

Vista l'istanza del 23.02.04 della Società Acquacorrente s.r.l. con sede legale in via Marconi n. 10 Verzuolo (CN), intesa ad ottenere la concessione di derivare dal Bedale del Corso / Rio Torto in comune di Verzuolo e Manta, la portata massima di litri al secondo 3300 e media di 2495 per produrre su un salto di metri 17,28 la potenza nominale media di 423 kW, ad uso idroelettrico;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con nota 08.06.2004 prot. 2947/04;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

*ordina*

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa presso l'Albo Pretorio dei comuni di Verzuolo e Manta per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso le Segreterie dei comuni di Verzuolo e Manta, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure ai comuni di Verzuolo e Manta; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco di Verzuolo (Racc. A.R.) 12039 Verzuolo

Al Sindaco di Manta (Racc. A.R.) 12030 Manta  
Alla Società Acquacorrente s.r.l. (Racc. A.R.)  
via Marconi n. 10 12039 Verzuolo

Un rappresentante della Società richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 9/03/2006 alle ore 10:00, con ritrovo presso il municipio di Manta; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

I comuni di Verzuolo e Manta restituiranno alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, dell'art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che:

- le opere di presa sono previste nel Comune di Verzuolo a valle del ponte della Ferrovia, mentre quelle di restituzione sono previste in Comune di Manta in corrispondenza della Strada Comunale Manta-Gerbola;

- il periodo di funzionamento richiesto è tutto l'anno;

- il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è l'ing. Paolo Algarotti.

Cuneo, 24 ottobre 2005

Il Dirigente  
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

**Ordinanza n. 1468 in data 16.12.2005. Autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5815 in Comune di Cervere**

Il Dirigente

Vista la domanda in data 8.9.2005 della Società D.I.R.A. S.r.l. con sede in Bra via Mathis n. 10, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5815 in Comune di Cervere per moduli 0,01 ad uso produzione beni e servizi(industriale);

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. N.6589/05/PU.

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

*ordina*

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cervere, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Cervere, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Cervere; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Cervere 12040 Cervere

Alla Società D.I.R.A. s.r.l. Frazione Tetti Paglieri 12040 Cervere

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 8 Marzo 2006 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Cervere; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Cervere restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 16 dicembre 2005

Il Dirigente  
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

**Determinazione n. 552 del 27.07.2005 - Modifica denominazione sociale - Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Applicazione Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6**

Il Responsabile del Centro di Costo  
Assistenza Infanzia, Handicap

(omissis)

- Di variare la denominazione sociale della Società Cooperativa Sociale di cui alla posizione 11/A della singola sezione di appartenenza alla sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, in "Cooperativa Sociale Fiordaliso Soc. Coop. - ONLUS" rimanendo invariati tutti gli altri dati.

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo  
Assistenza Infanzia, Handicap  
Giuseppe Viada

Provincia di Cuneo

**Determinazione n. 566 del 21/12/2005 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Gruppo Alpini Monregalesi - Volontari di Protezione Civile"**

Il Responsabile del Centro di Costo  
Politiche Giovanili e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione "Gruppo Alpini Monregalesi - Volontari di Protezione Civile", con sede legale ed operativa in Via Gratteria - 12084 Mondovì, (omissis), al nr. 327 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo  
Giuseppe Viada

Provincia di Cuneo

**Determinazione n. 567 del 22/12/2005 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Cancellazione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Dronero"**

Il Responsabile del Centro di Costo  
Politiche Giovanili e Volontariato

(omissis)

determina

- di procedere alla cancellazione dell'Organizzazione "Squadra Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Dronero", con sede a Dronero, Viale Stazione n. 41, dal settore "Protezione Civile" del Registro.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo  
Giuseppe Viada

Provincia di Novara

**Determina n. 5137 del 05.12.2005 - T.U. 1775/33 e LL.RR. 5/94, 22/96 e 61/2000 e DPGR n. 10/R del 29.07.03 Concessione di derivazione d'acqua da un pozzo nel comune di Fontaneto D'Agogna ad uso produzione di beni e servizi per il raffreddamento degli impianti e dei locali ed a uso civile per l'alimentazione dell'impianto antincendio. Ditta: Silfra S.p.A - piazza Castello, 9 - Milano**

Il Responsabile

(omissis)

determina

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società SILFRA S.p.A con sede in Milano, (omissis), la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante il prelievo dal pozzo ubicato nel territorio del Comune di Fontaneto d'Agogna, foglio di mappa n. 3 particella catastale n. 1497, in misura di moduli 0,06 (sei litri al secondo) per uso produzione di beni e servizi per il raffreddamento dell'im-

pianti e dei locali ed a uso civile per l'alimentazione dell'impianto antincendio;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 02.12.2005 relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determina e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale (Allegato A);

di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determina, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte anticipatamente, di anno in anno, l'importo di euro 1790,72 (Euro millesettecentonovanta/72) corrispondente al canone annuo soggetto ad aggiornamento con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 20122:

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione - La concessione e' accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi - Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 12.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa  
Giuseppe Grappone

Provincia di Torino

#### **Bando diretto alla concessione di contributi per interventi di isolamento termico degli edifici**

La Provincia di Torino ha approvato con DGP n. 423483/2005 del 6 dicembre 2005 un bando per la concessione di contributi in conto capitale a beneficio di soggetti pubblici e privati per interventi di isolamento termico degli edifici (sostituzione di vetri semplici con vetrocamera chiari basso emissivi o isolamento termico delle pareti perimetrali e dei solai o sottotetti).

Possono formulare domanda di contributo le persone fisiche o giuridiche, in qualità di proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento sulla struttura edilizia in cui sarà effettuato l'intervento, oppure l'amministratore condominiale.

Gli interventi sono limitati ai comuni appartenenti alla classe climatica F ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i.

Le domande, indirizzate alla Provincia di Torino, Sportello Ambiente, Via Valeggio 5, 10128 Torino, a pena di inammissibilità, devono essere redatte in conformità alla modulistica prevista dal bando stesso e pubblicate su internet all'indirizzo: [www.provincia.torino.it/ambiente/energia/bandi/](http://www.provincia.torino.it/ambiente/energia/bandi/) a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione di un estratto del bando sul Bollettino Ufficiale Regionale.

La Provincia di Torino provvederà a istruire le domande di finanziamento pervenute entro i tre mesi successivi la sua apertura e a stilare la graduatoria delle domande ammissibili. Nel caso in cui tutte le domande ammissibili non esauriscano i fondi stanziati, si provvede-

derà a redigere una nuova graduatoria tra le istanze presentate nei tre mesi successivi a decorrere dalla data di approvazione della prima graduatoria, previo avviso pubblico sul sito internet dell'ente, e così a seguire fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Il bando si considera concluso qualora, dopo una sua scadenza trimestrale, i fondi stanziati, anche a seguito di eventuali integrazioni, siano esauriti.

Il contributo è quantificato in funzione dei metri quadrati di superficie isolata o vetrocamera installato e della trasmittanza pre-intervento, utilizzando i parametri indicati nell'Allegato Tecnico.

Le richieste di contributo pervenute entro la medesima scadenza trimestrale saranno ordinate sulla base del seguente parametro: energia risparmiata rispetto al volume lordo riscaldato, in base alla classe di marginalità ai sensi della deliberazione del consiglio regionale n. 48 del 12/12/2000, considerando il comune in cui sarà realizzato l'intervento.

In caso di accoglimento della domanda, a pena di revoca del contributo concesso, tutta la documentazione per la rendicontazione dovrà essere inviata al Servizio Risorse Energetiche della Provincia di Torino entro 180 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione di concessione del contributo.

Provincia di Torino

#### **Bando diretto alla concessione di contributi per l'installazione di collettori solari termici**

La Provincia di Torino ha approvato con DGP n. 484237/2005 del 28 dicembre 2005 un bando per la concessione di contributi in conto capitale a beneficio di soggetti pubblici e privati per l'installazione di collettori solari termici.

Possono formulare domanda di contributo le persone fisiche o giuridiche, in qualità di proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento sulla struttura edilizia in cui sarà effettuato l'intervento, oppure l'amministratore condominiale.

Le domande, indirizzate alla Provincia di Torino, Sportello Ambiente, Via Valeggio 5, 10128 Torino, a pena di inammissibilità, devono essere redatte in conformità alla modulistica prevista dal bando stesso e pubblicate su internet all'indirizzo: [www.provincia.torino.it/ambiente/energia/bandi/](http://www.provincia.torino.it/ambiente/energia/bandi/) a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione di un estratto del bando sul Bollettino Ufficiale Regionale. La scadenza del bando è fissata al 30 aprile 2006.

Le richieste di contributo saranno ordinate sulla base della data di invio (pari alla data del timbro postale nel caso di spedizione per posta o della data di ricezione nel caso di consegna a mano).

Il contributo è quantificato in funzione dei metri quadrati di impianto solare installato.

In caso di accoglimento della domanda, a pena di revoca del contributo concesso, tutta la documentazione per la rendicontazione dovrà essere inviata al Servizio Risorse Energetiche della Provincia di Torino entro 180 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione di concessione del contributo.



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 353-345426 del 18/7/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 353-345426 del 18/7/2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all' Az. Agricola Tosco Renato (omissis) con sede legale in Carignano Via Salotto, 117 (codice utenza TO10542), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 5 Pozzi in Comune di Carignano, Villastellone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)”

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)”

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 355-345445 del 18/7/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 355-345445 del 18/7/2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo “Irio Torto” (omissis) con sede legale in Volvera Via Immacolata Concessione, 4 - c/o Bechis F. (codice utenza T010333), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Airasca per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

#### Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 360-345479 del 18/7/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 360-345479 del 18/7/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Magliano Flavio (omissis) con sede legale in Settimo Torinese Via Frazione Mezzi Po, 82 (codice utenza T010363), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

#### Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali

li e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 361-345575 del 18/7/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 361-345575 del 18/7/2005

"Il Dirigente

(omissis.)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Peretto Mario (omissis) con sede legale in Vigone Via Cavour, 108 (codice utenza T010379), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

**Condizioni Particolari**

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 363 - 345600 del 18/7/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 363 - 345600 del 18/7/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Consorzio Irriguo Fontanasse (omissis) con sede legale in Vigone Via Aie Nuove, 12/A (codice utenza T010460), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune

di Vigone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

#### Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la

Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

#### **Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 365-345610 del 18/7/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 365-345610 del 18/7/2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Nota Andrea (omissis) con sede legale in Vigone Via Villafranca, 69 (codice utenza TO10464), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vigone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

#### Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di con-



cessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 367-345625 del 18/7/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 367-345625 del 18/7/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Borletto Giovanni (omissis) con sede legale in Piscina Via Borgata Crotti, 41 (codice utenza T010362), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Piscina per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni ar-

retrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 368-345632 del 18/7/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 368-345632 del 18/7/2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Eandi Teresina (omissis) con sede legale in Vigone Via Luserna (codice utenza T010461), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vigone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne,

a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 369-345637 del 18/7/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 369-345637 del 18/7/2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Mina Lorenzo e Domenico (omissis) con sede legale in Vigone Via Pinerolo, 62 (codice utenza T010462), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vigone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

#### Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 370-345643 del 18/7/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 370-345643 del 18/7/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Vercellone Ada Maria (omissis) con sede legale in Montalto Dora Via Bard, 10 (codice utenza TO10585), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Montalto Dora per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

#### Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali

li e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio, Gestione Risorse Idriche n. 499-386419 del 8/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio, Gestione Risorse Idriche n. 499-386419 del 8/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Valfrè Giuseppina (omissis) con sede legale in Volvera Via Statuto, 12 (codice utenza TO10161), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Volvera per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

**Condizioni Particolari**

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 500-386409 del 8/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 500-386409 del 8/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Valfre' Maurizio -(omissis) con sede legale in Volvera Via Dante, 3 (codice utenza TO10162), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Volvera per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;



2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 501-386396 del 8/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 501-386396 del 8/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, alla Scuero Aurelio - (omissis) con sede legale in Vinovo Via Sestriere, 110 (codice utenza TO10370), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vinovo per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione

approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

#### **Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 502-386389 del 8/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 502-386389 del 8/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sandrone Nicola (omissis) con sede legale in Vinovo Via Nessa, 25 (codice utenza TO10367), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 4 Pozzi in Comune di Vinovo per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al

canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

#### **Condizioni Particolari**

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 503-386385 del 8/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 503-386385 del 8/9/2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Consorzio Irriguo Mulino Nuovo (omissis) con sede legale in Carmagnola Via Bornaresio, 38 (codice utenza TO10390), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)”

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)”

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 505-386356 del 8/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 505-386356 del 8/9/2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Allasia Domenico (omissis) con sede legale in Piobesi Torinese Vicolo Messina, 11 (codice utenza TO11010), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Volvera per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

#### Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 506-386350 del 8/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 506-386350 del 8/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Vaio Rinaldo (omissis) con sede legale in Romano Canavese Via Risorgimento, 4 (codice utenza T010963), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Romano Canavese per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

#### Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali



li e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 507-386339 del 8/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 507-386339 del 8/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ferrero Antonio (omissis) con sede legale in Piobesi Torinese Via Respagietto, 24 (codice utenza T011027), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Piobesi Torinese per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

**Condizioni Particolari**

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 508-386331 del 8/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 508-386331 del 8/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Floral Service (omissis) con sede legale in Chieri Via 1 Maggio, 11 (codice utenza T010890), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Chieri per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 512-386425 del 8/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 512-386425 del 8/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 41R, alla Ditta Molino Anna (omissis) con sede legale in Moncalieri Vicolo del Forno, 5 (codice utenza TO11004), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Moncalieri per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codi-

ce identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

#### **Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 513-386431 del 8/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 513-386431 del 8/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Martini Lorenzina - (omissis) con sede legale in Villafranca Piemonte Via Trieste, 33 (codice utenza TO10962), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Villafranca Piemonte, per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

#### **Condizioni Particolari**

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 514-386440 del 8/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 514-386440 del 8/9/2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, al Consorzio Ramata Pramorano - (omissis) con sede legale in Carmagnola Via del Porto, 387 (codice utenza T010640), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 535-388476 del 12-9-2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 535-388476 del 12-9-2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Costa Dario (omissis) con sede legale in Moncalieri B.ta Tetti Sapini, 68 (codice utenza T010986), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Moncalieri per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.



Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

#### Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 539-388392 del 12/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 539-388392 del 12/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Cavaglià Cesare (omissis) con sede legale in Carmagnola Via Tetti Pecchi, 22 (codice utenza TO10758), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

#### Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a cor-

responsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 540-388388 del 12/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 540-388388 del 12/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Borge Giuseppina (omissis) con sede legale in Volpiano Via Asti, 4 (codice utenza T010182), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

**Condizioni Particolari**

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 541-388381 del 12/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 541-388381 del 12/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Cordero Giuseppe - (omissis) con sede legale in Cernusco Via XX Settembre, 10 (codice utenza TO10883), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cernusco

per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

#### Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la

Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

#### **Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 542-388375 del 12/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 542-388375 del 12/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Berruto Giuseppe (omissis) con sede legale in Villastellone Via Mazzini, 37 (codice utenza T010235), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Villastellone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

#### Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.



Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 543-388367 del 12/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 543-388367 del 12/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Calvetto Valentino - (omissis) con sede legale in Villar Perosa Via Piave, 9 (codice utenza T010960), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cumiana per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"



Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 544-388363 del 12/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 544-388363 del 12/9/2005

“Il Dirigente

(omissis)

*determina*

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Zappino Simone -(omissis) con sede legale in Carmagnola Via Ronco, 5 (codice utenza T010787), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne,

a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 545-388353 del 12/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 545-388353 del 12/9/2005

“Il Dirigente

(omissis)

*determina*

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Imberti Pietro (omissis) con sede legale in Cavour Via Pinerolo, 194 (codice utenza TO11100), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cavour per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

#### Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 546-388558 del 13/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 546-388558 del 13/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Manzo Bruno (omissis) con sede legale in Cavour Corso Marconi, 22 (codice utenza TO11191), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Scalenghe per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

#### Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a cor-

responsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 547-388548 del 13/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 547-388548 del 13/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Mosso Giacomo (omissis) con sede legale in Carmagnola Via Pochettino, 5 (codice utenza TO11197), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

**Condizioni Particolari**

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 548-388546 del 13/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 548-388546 del 13/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Anro' Giacomo (omissis) con sede legale in Vische Cascina Cafasso, 5 (codice utenza TO11118), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vische per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 549-388542 del 13/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 549-388542 del 13/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Filippa Livio (omissis) con sede legale in Scalenghe Regione Benne Bicocca, 7 (codice utenza TO11115), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Scalenghe per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codi-



ce identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

#### **Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 550-388531 del 13/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 550-388531 del 13/9/2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Gioannini Andrea (omissis) con sede legale in Carmagnola Via San Giovanni, 43 (codice utenza T011075), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

#### **Condizioni Particolari**

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 554-388498 del 13/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 554-388498 del 13/9/2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Cuminatto Giuseppe (omissis) con sede legale in Carignano Cascina Rivarolo, 10 (codice utenza T010891), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 3 Pozzi in Comune di Carignano per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)”

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)”

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

**Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 555-388493 del 13/9/2005**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 555-388493 del 13/9/2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Rebuzzi Vitaliano (omissis) con sede legale in Carignano Via Salotto, 21 (codice utenza T011172), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carignano per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

#### Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino

**Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 168 - 491521/2005 - Cancellazione dalla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Sanitaria - dell'Organizzazione di Volontariato "Gruppo Volontari del soccorso di Pont Canavese" con sede legale in Pont Canavese, Via Roma 36**

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

determina

L'Organizzazione di Volontariato "Gruppo Volontari del soccorso di Pont Canavese" con sede legale in Pont Canavese, Via Roma 36, è stata cancellata dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Sanitaria.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 15 dicembre 2005

Il Dirigente Servizio Solidarietà Sociale  
Giorgio Merlo

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Determinazione dirigenziale n. 5 del 02/01/2006 "Cooperativa Sociale Happy Children Onlus di Omegna (VB) - L.R. n. 18/94 e s.m.i. - Iscrizione nella sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali, sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola"**

Il Dirigente

(omissis)

determina

- di iscrivere la Cooperativa Sociale Happy Children Onlus, con sede legale in Omegna (VB), Via IV Novembre n. 1, (omissis), nella sezione "A" (cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola.

Contro il presente provvedimento amministrativo è ammesso il ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento.

Il presente provvedimento verrà inoltre pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 18/1994 e s.m.i..

Il Dirigente Settore  
Mario Brignone

Società Metropolitana Acque Torino

**Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie consortili e delle fognature ed impianti di depurazione comunali - Settore Sud - anni 2002-2004. Avviso ad opponendum**

In esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso l'Impresa Blueco S.r.l., aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie consortili e delle fognature ed impianti di depurazione comunali - Settore Sud - anni 2002-2004, assunti con contratto d'appalto stipulato in data 26 agosto 2002, a presentare alla Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, 29 novembre 2005

L'Amministratore Delegato  
Paolo Romano

Società Metropolitana Acque Torino

**Manutenzione ordinaria e periodica del collettore consortile, delle reti fognarie, e degli impianti di depurazione comunali - Biennio 2003-2005 - Settore Est. Avviso ad opponendum**

In esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso l'Impresa Blueco S.r.l. aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria e periodica del collettore consortile, delle reti fognarie, e degli impianti di depurazione comunali - Biennio 2003-2005 - Settore EST, assunti con contratto d'appalto stipulato in data 25 giugno 2003, a presentare alla Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, 29 novembre 2005

L'Amministratore Delegato  
Paolo Romano

Società Metropolitana Acque Torino

**Lavori di manutenzione ordinaria e periodica del collettore consortile, delle reti fognarie, e degli impianti di depurazione comunali - Biennio 2003-2005, Lotto 6 (Sud). Avviso ad opponendum**

In esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso l'A.T.I. Cumino S.p.A. - Impregest s.r.l. - Spurgo Service s.r.l., aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria e periodica del collettore consortile, delle reti fognarie, e degli impianti di depurazione comunali - Biennio 2003-2005, Lotto 6 (SUD), assunti con contratto d'appalto stipulato in data 5 settembre 2003, a presentare alla Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, 29 novembre 2005

L'Amministratore Delegato  
Paolo Romano

## COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Torino

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005/12129/126 - proposta dalla G.C. 28/12/2005. Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico ai sensi della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52. Avvio della procedura di approvazione**

Premesso che la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico" e la Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 recante "disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", assegna ai Comuni competenze in ordine a:

(omissis)

- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina per la tutela dall'inquinamento acustico;

(omissis)

in attuazione quindi dell'art. 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52, in conformità agli indirizzi forniti, l'Ufficio Inquinamento Acustico del Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino ha provveduto a predisporre una proposta di "Regolamento Acustico", in atti;

(omissis)

Tutto ciò premesso,

La Giunta Comunale

(omissis)

*propone al Consiglio Comunale*

Per i motivi esposti nella parte narrativa del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare la proposta di "Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico", di cui all'allegato A) che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento (in atti);

2) di dare incarico al Settore Ambiente e Territorio della Città di provvedere, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento e ai sensi dell'art. 58 dello Statuto della Città di Torino, all'acquisizione del prescritto parere di competenza da parte delle Circoscrizioni territoriali;

3) di prendere atto che, con la data di entrata in vigore del Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico, fissata a partire dal giorno successivo alla data dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città per la durata di 90 giorni, vengono aggiornati, modificati e/o abrogati tutti gli atti o provvedimenti del Comune che risultano sostituiti dalle norme di cui al predetto Regolamento o con esse non compatibili;

4) di dare avviso dell'avvio della procedura riguardante l'approvazione della proposta di "Regolamento Comunale" per la tutela dall'inquinamento acustico mediante Albo Pretorio, per il periodo un periodo di tempo di almeno 10 giorni nonché mediante pubblicazione di annuncio sul B.U.R. della Regione Piemonte;

L'Assessore all'Ambiente e Verde Pubblico  
della Città di Torino  
Dario Ortolano

Il Direttore Divisione Ambiente e Verde  
della Città di Torino  
Mario Lombardo

Il Dirigente - Settore Ambiente e Territorio della  
Città di Torino  
Federico Saporiti

Provincia di Torino

**Modifica sostanziale di centro stoccaggio rifiuti, Rivoli. Proponente: Tecnorapid di Augusto Livraga, Torino. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.**



Si comunica che in data 23/12/2006, la Tecnorapid di Augusto Livraga, con sede legale a Torino, via Gamaleiro n. 6, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, Via Vallengio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Modifica sostanziale di centro stoccaggio rifiuti, via Asti 8/a, Rivoli, rientrante nella categoria progettuale n. 5 dell'Allegato A2.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorita' Competente, il progetto e' da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento e' l'Arch. Marta Petruzzelli del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

Il dirigente del servizio V.I.A.  
Paola Molina

Provincia di Torino

**Ampliamento dell'attività estrattiva per pietrame, loc. Versante Nord del Monte Bernard, Varisella. Proponenti: O.K.G. S.r.l., Torino. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e smi**

In data 29/12/2005, i proponenti O.K.G. S.r.l., con sede legale in c.so Vittorio Emanuele II, Torino, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Vallengio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 12 comma 2 l.r. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Ampliamento dell'attività estrattiva per pietrame, loc. Versante Nord del Monte Bernard, Varisella, allegati alla domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura V.I.A., rientrante nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2.

La documentazione e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun. / ven. 9-12 merc. 15-19), per 45 giorni a partire dalla data di deposito degli elaborati.

Il giudizio di compatibilità ambientale viene pronunciato entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito.

Eventuali osservazioni informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di

45 giorni dalla data di deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento e' l'ing. Irene Bottino, tel. 011/861 3825, fax 011/ 861 4930.

Il Dirigente del servizio  
Paola Molina

Provincia di Torino

**Modifica e ampliamento dell'impianto chimico-fisico-biologico di messa in riserva e/o deposito preliminare, trattamento di recupero e/o smaltimento rifiuti liquidi, Comune di Torino. Proponente: General Fusti S.r.l., Torino. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e smi**

In data 30/12/2005 il proponente General Fusti S.r.l. con sede legale in Strada del Francese n. 141/20, Torino, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Vallengio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di Modifica e ampliamento dell'impianto chimico-fisico-biologico di messa in riserva e/o deposito preliminare, trattamento di recupero e/o smaltimento rifiuti liquidi, Strada del Francese n. 141/20, Comune di Torino, rientrante nella categoria progettuale n. 5 dell'Allegato A2.

La documentazione e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun. / ven. 9-12 merc. 15-19), per 45 giorni a partire dalla data di deposito degli elaborati.

Il giudizio di compatibilità ambientale viene pronunciato entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito.

Eventuali osservazioni informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 45 giorni dalla data di deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento e' l'arch. Marta Petruzzelli, tel. 011/861.3825 fax. 011/ 861.4930.

Il Dirigente del servizio  
Paola Molina

Provincia di Vercelli

**Progetto di coltivazione Cava di inerti a cielo aperto in località Cascina Scavarda nel Comune di Livorno Ferraris (VC), presentato dalla Ditta Trinocave s.a.s. con sede in Trino (VC) C.so Italia n. 32. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento di VIA art.12 L.R.n.40/98 e contestuale Valutazione di Incidenza di cui al DPGR n. 16/R del 16.11.2001, di competenza provinciale. Categoria progettuale n. 13 Allegato A2 L.R.n.40/98**

In data 30.12.2005 la Ditta Trinocave s.a.s., con sede in Trino (VC) C.so Italia n. 32, ha depositato all'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli (Servizio VIA - Settore Pianificazione Risorse Territoriali) - Via S. Cristoforo 3 - Vercelli, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati del Progetto di "Coltivazione Cava di inerti a cielo aperto in località Cascina Scavarda nel Comune di Livorno Ferraris. (VC)", allegati alla relativa domanda di Pronuncia di Compatibilità Ambientale presentata alla Provincia

di Vercelli - Autorità competente in materia di VIA, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.R. n. 40/98, e contestuale Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e D.P.G.R. n. 16/R del 16.11.2001 (prot. di ricevimento n. 0000019 del 02.01.2006).

Il Progetto rientra nella categoria progettuale n. 13, Allegato A2, L.R. 40/98 "Cave che intercettano la falda freatica".

Contestualmente il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati con pubblicazione sul quotidiano "La Stampa" del data 30.12.2005.

La conclusione del procedimento inerente la fase di Valutazione, e contestuale Valutazione di Incidenza, è stabilita entro 150 giorni dal 30.12.2005, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 6, e all'art. 14, comma 5, della L.R. n. 40/98. La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti - Servizio VIA dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli - (da Lunedì a Giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00), al quale potranno essere inoltrati eventuali elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, ivi comprese informazioni o contributi tecnico-scientifici. Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è il Geom. C. Mombelli, Responsabile del Servizio VIA dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi al Servizio di VIA - Settore Pianificazione Risorse Territoriali della Provincia di Vercelli, tel. 0161/590382, fax 0161/590332.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile dell'Organo Tecnico Provinciale  
Direttore del Settore Pianificazione Risorse Territoriali  
Giorgetta J. Liardo

Regione Piemonte - Direzione Difesa del Suolo

**Lavori di difesa idraulica del torrente Orco nei comuni di San Giorgio Canavese e Lusigliè - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40**

In data 28/10/2005 il sig. Guido Massimo Arri, in qualità di sindaco del comune di San Giorgio Canavese, con sede in San Giorgio Canavese, Via Dante, 25, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Lavori di difesa idraulica del torrente Orco nei comuni di San Giorgio Canavese e Lusigliè", allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (orario di apertura al pubblico: 9.30/12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine sud-

detto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'ing. Carlo Pelassa, responsabile del Settore Difesa Assetto Idrogeologico della Direzione Difesa del Suolo, tel. 011/4323122, al quale è attribuita la competenza di adottare il provvedimento finale.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Direttore  
Nella Bianco

Regione Piemonte - Settore Decentrato di Biella della Direzione Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico

**Lavori di sistemazione idraulica Torrente Ostola - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura via ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40**

In data 31/10/2005 il Sig. Giordano Menegaldo, in qualità di Sindaco del Comune di Castelletto Cervo, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Lavori di sistemazione idraulica Torrente Ostola" localizzato in 6 diversi punti di intervento lungo il Torrente Ostola in territorio di Castelletto Cervo (BI), allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo 17 Torino (orario di apertura al pubblico: 9.30/12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Storti Felice, n. di telefono 015-8551511, Responsabile del Settore Decentrato di Biella della Direzione Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico della Direzione Opere Pubbliche.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore  
Felice Storti

Regione Piemonte - Settore Decentrato di Biella della Direzione Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico

**Lavori di difese spondali e sistemazione guado Torrente Cervo - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura via ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40**

In data 31/10/2005 il Sig. Giordano Menegaldo, in qualità di Sindaco del Comune di Castelletto Cervo, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo n. 17 -10123 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Lavori di difese spondali e sistemazione guado Torrente Cervo" localizzato sul Torrente Cervo nei pressi del Guado sulla strada Comunale Castelletto Cervo-Mottalciata in territorio di Castelletto Cervo (BI), allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo 17 Torino (orario di apertura al pubblico: 9,30/12,00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Storti Felice, n. di telefono 015-8551511, Responsabile del Settore Decentrato di Biella della Direzione Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico della Direzione Opere Pubbliche.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore  
Felice Storti

Regione Piemonte - Settore Decentrato di Biella della Direzione Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico

**Danni alluvionali 2002 - Opere di sistemazione di Via Cerea, nuovo ponte sul Torrente Ingagna, sistemazioni idrauliche in Loc. Mulino, opere accessorie passerella pedonale sul Torrente Grè - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura via ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40**

In data 06/12/2005 l'Arch. Roberta Stefani, in qualità di Responsabile del Servizio Opere Pubbliche del Comune di Netro, con sede in Piazza XX Settembre n. 1, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo n. 17 -10123 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Danni alluvionali 2002 - Ope-

re di sistemazione di Via Cerea, nuovo ponte sul Torrente Ingagna, sistemazioni idrauliche in Loc. Mulino, opere accessorie passerella pedonale sul Torrente Grè" localizzato nel Comune di Netro (BI) Località Cerea, Frazione Cerea - Località Mulino, Frazione Castellazzo, allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo 17 Torino (orario di apertura al pubblico: 9,30/12,00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Storti Felice, n. di telefono 015-8551511, Responsabile del Settore Decentrato di Biella della Direzione Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico della Direzione Opere Pubbliche.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore  
Felice Storti

Regione Piemonte - Settore Decentrato di Biella della Direzione Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico

**Lavori di completamento delle difese spondali in sponda sinistra del Torrente Elvo in località Cascina Canepale - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura via ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40**

In data 14/10/2005 il Dott. Carmelo Iacopino, in qualità di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese con sede a Vercelli Via Fratelli Bandiera n. 16, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo n. 17 -10123 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Lavori di completamento delle difese spondali in sponda sinistra del Torrente Elvo in località Cascina Canepale" localizzato nel Comune di Salussola (BI) poco a valle del ponte ferroviario della linea Santhià-Biella e del ponte stradale della S.S. 143 "Vercellese", allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo 17 Torino (orario di apertura al pubblico: 9,30/12,00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.



La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Storti Felice, n. di telefono 015-8551511, Responsabile del Settore Decentrato di Biella della Direzione Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico della Direzione Opere Pubbliche.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore  
Felice Storti

Regione Piemonte - Settore Decentrato di Biella della Direzione Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico

**Opere di difesa spondale sul Torrente Ollobbia in Comune di Cerrione - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura via ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40**

In data 14/10/2005 il Dott. Carmelo Iacopino, in qualità di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese con sede a Vercelli Via Fratelli Bandiera n. 16, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo n. 17 -10123 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Opere di difesa spondale sul Torrente Ollobbia in Comune di Cerrione" localizzato nel Comune di Cerrione (BI) a valle del ponte della S.P. Cerrione-Zimone.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo 17 Torino (orario di apertura al pubblico: 9,30/12,00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Storti Felice, n. di telefono 015-8551511, Responsabile del Settore Decentrato di Biella della Direzione Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico della Direzione Opere Pubbliche.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore  
Felice Storti

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Biella

**Lavori di difese spondali sul Torrente Elvo in località Cascina Canepale" - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura via ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40**

In data 14/10/2005 il Dott. Carmelo Iacopino, in qualità di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese con sede a Vercelli Via Fratelli Bandiera n. 16, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo n. 17 -10123 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Lavori di difesa spondale sul Torrente Elvo in località Cascina Canepale" localizzato nel Comune di Salussola (BI) distinto in due interventi, il primo dei quali, denominato intervento A, poco a valle del ponte ferroviario della linea Santhià-Biella e del ponte stradale della S.S. 143 "Vercellese", ed il secondo denominato intervento B a 2 km a valle del Navilotto di San Damiano.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo 17 Torino (orario di apertura al pubblico: 9,30/12,00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Storti Felice, n. di telefono 015-8551511, Responsabile del Settore Decentrato di Biella della Direzione Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico della Direzione Opere Pubbliche.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore  
Felice Storti

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Progetto "Alluvione 14-15 luglio 2002 - Interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica - Ricostruzione ponte e difese spondali in località Madonna dei Boschi sul T. Josina - IV lotto funzionale - Regimazione superficiale delle Acque e realizzazione di difese spondali in località "La Verna" sul Rio Bedale", da localizzarsi nel Comune di Peveragno (CN), presentato dal Comune di Peveragno -**



**Tip. B1 13 - Pos. 83/ver/2005. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40**

In data 04/11/2005 il Sindaco pro-tempore del Comune di Peveragno, Sig. Carlo Toselli, con sede in Peveragno (CN), Piazza P. Toselli n. 30, ha depositato presso l'ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Alluvione 14-15 luglio 2002 - Interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica - Ricostruzione ponte e difese spondali in località Madonna dei Boschi sul T. Josina - IV lotto funzionale - Regimazione superficiale delle Acque e realizzazione di difese spondali in località "La Verna" sul Rio Bedale, da localizzarsi nel Comune di Peveragno (CN), - Tip. B1 13 - Pos. 83/ver/2005, allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo, 17 - Torino (con orario di apertura al pubblico: 9,00 - 12,30), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Carlo Giraudo, Dirigente Responsabile del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, telef. 0171 321911, e il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il geom. Walter Bessone del Settore medesimo.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Progetto "Evento alluvionale del Novembre 1994 - Lavori di completamento sistemazione idraulica del Torrente Talloria - 4° lotto - Interventi di minimizzazione rischio idraulico", da localizzarsi nei comuni di Alba, Grinzane Cavour e Diano d'Alba (CN), presentato dal comune di Alba - Tip. B1 13 - Pos. 88/ver/2005. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40**

In data 23/11/2005 il Dirigente della Ripartizione Opere Pubbliche dell'U.T.M. del Comune di Alba, Arch. Daniela Albano ha depositato presso l'ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Evento alluvionale del Novembre 1994 - Lavori di completamento sistemazione idraulica del Torrente Talloria - 4° lotto - Interventi di minimizzazione rischio idraulico", da localizzarsi nei comuni di Alba, Grinzane Cavour e Diano d'Alba (CN), - Tip. B1 13 - Pos. 88/ver/2005, allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo, 17 - Torino (con orario di apertura al pubblico: 9,00 - 12,30), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Carlo Giraudo, Dirigente Responsabile del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, telef. 0171 321911, e i funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica sono il geom. Walter Bessone e la Dott.ssa Maria Grazia Gallo del Settore medesimo.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Bertolotti S.a.s. - Estrazione ed asportazione di materiali litoidi dall'alveo del Torrente Ellero loc. Comini in comune di Monastero Vasco - Avvio del procedimento ai sensi della l.r. 7/2005**

Data di avvio: 09.01.2006

N. protocollo dell'istanza: 805

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionari a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. A. Rivero - Dott. G. Garnerone

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 7/2005 Casa della Divina Provvidenza - Costruzione muro di sostegno lungo Rio Roccabruna in comune di Dronero**

Data di avvio: 09.01.2006

N. protocollo dell'istanza: 798

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionari a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. A. Rollo -

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

**Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 7/2005. Impresa F.lli Raviolo s.n.c. - Intervento di consolidamento spondale sul F. Tanaro a difesa fabbricato artigianale di proprietà in comune di Bagnasco**

Data di avvio: 11.01.2006

N. protocollo dell'istanza: 1239

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionari a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Sig. Livio Gullino.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore  
Carlo Giraudo

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363  
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

\_\_\_\_\_ li, / /

Prot n. \_\_\_\_\_

Spett . REGIONE PIEMONTE  
Bollettino Ufficiale  
P.zza Castello 165  
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	


(\*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti \_\_\_\_\_

*incollare in questo spazio la ricevuta di versamento*

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.



## La Bandiera Olimpica

In occasione dei Giochi Invernali di Torino 2006,  
sventola in Piemonte la Bandiera Olimpica,  
il simbolo mondiale dello sport,  
cinque cerchi colorati su fondo bianco,  
per esprimere i valori fondamentali di fratellanza,  
di solidarietà e di unione fra i popoli.



**BOLLETTINO UFFICIALE  
REGIONE PIEMONTE**

### *Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363  
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Valeria Repaci
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisis	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Rosario Copia
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Roberto Falco, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

### *Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.